Anno 1871. Roma - Mercoledì, 29 Novembre Num. 326.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato, in Roma centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n° 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 novembre, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO **e con biglietti di Banca in** PIEGO AFFRANCATO **e** RACCOMANDATO, **od** ASSICURATO, **debbono essere indirizzate all'**AMMINISTRAZIONE **della** *Gazzetta Ufficiale*, **in Roma, via dei Lucchesi, numero 4.**

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. 533 (*Serie* 2ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 63, 64, 65 e 66 della legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, numero 4513, e la tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;

Vedute le istanze del comune di Castiglione Messer Raimondo ond'essere costituito sezione del Collegio elettorale di Atri, n. 9, separatamente da quella del Collegio stesso, detta di Bisenti, cui fu sino ad ora unito;

Considerando che per la distanza che intercede tra il comune di Castiglione Messer Raimondo e la sede dell'attuale sezione riesce sempre malagevole a quegli elettori l'esercizio del loro diritto;

Noverandosi nel comune stesso più di 40 elettori iscritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il comune di Castiglione Messer Raimondo costituirà d'ora in poi una sezione del Collegio elettorale di Atri, n. 9, con sede nel capoluogo dello stesso comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 novembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia con decreto del 31 ottobre 1871:

A cavaliere:

Monetti Salvatore, pretore del mandamento Stella di Napoli.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio con decreti del 12 e 14 novembre 1871:

A commendatore:

Anziani Giovanni.

A cavalieri:

Susini dott. Niccolò;
Pieraccini dott. Ottaviano;
Mazza dott. Vincenzo;
Negri Giov. Batt., banchiere;
Daroni Giuseppe;
Pleffer Gustavo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE CENTRALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

Avviso di Concorso.

Resosi vacante il Banco del lotto num. 58 in Roma, provincia di Roma, il quale, in base ai risultamenti dell'ultimo triennio, dette di aggio lordo la media annua di lire 3781 37, ne viene aperto il concorso a tutto il giorno 20 dicembre p. v.

Coloro i quali intendessero aspirare alla nomina di ricevitore del Banco suddetto, dovranno far pervenire a questa Direzione, entro il termine sopra fissato, la propria domanda in carta legale, corredata dei documenti, pure in carta da bollo, atti a comprovare tanto i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Regio decreto del 24 giugno 1870, n. 5736, quanto gli altri titoli che militar potessero a lor favore; non senza poi dichiarare nella domanda anzidetta di essere, in caso di elezione, pronti a fornire la cauzione prescritta dagli articoli 6 del R. decreto del dì 5 novembre 1863, n. 1534, e 138 del regolamento 24 giugno 1870 sovra citato.

Si fa però avvertenza che nel conferimento del detto Banco, in osservanza del disposto con l'articolo 136 del menzionato regolamento, sarà data la preferenza:

a) Ai pensionati a carico dello Stato, purchè rinunzino al godimento della pensione;

b) Agl'impiegati in disponibilità od in aspettativa, a cui cesserà l'assegno relativo;

c) Ai ricevitori dei Banchi di minor importanza, che ne facessero richiesta e avessero sempre bene meritato dell'Amministrazione.

Concorrendo simultaneamente pensionati ed impiegati in disponibilità od in aspettativa, la preferenza sarà accordata secondo i criteri stabiliti col R. decreto del 19 febbraio 1871, numero 115 (Serie 2ª).

Roma, addì 24 novembre 1871.

Il Direttore Centrale: M. CONTARINI.

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di economia politica nella R. Università di Genova.

A norma delle disposizioni contenute nella sezione 1ª del capo III della legge 13 novembre 1859, è aperto il concorso per la nomina del professore di economia politica nella R. Università di Genova.

Tale concorso si farà per titoli e per esame, o per tutte due le forme; ed avrà luogo presso l'Università predetta.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande ed i loro titoli a questo Ministero della Pubblica Istruzione entro il mese di dicembre p. v.

Firenze, 16 ottobre 1871.

Il Segretario Generale: G. CANTONI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso di concorso a tre posti d'ispettore telegrafico.

In conformità del R. decreto del 1° ottobre prossimo passato, n° 502, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 stesso mese, n° 303, e del successivo decreto ministeriale del 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre, n° 321, è aperto un concorso a tre posti d'ispettore telegrafico, con lo stipendio di lire tremila annuali.

Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere presentate non più tardi del 1° febbraio 1872 alla Direzione Generale dei telegrafi su carta bollata da una lira.

Le condizioni di ammissione sono le seguenti:

a) Cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, da farsi constare mediante certificato del sindaco del luogo ove il postulante è domiciliato.

b) Età non superiore agli anni 30, da farsi constare mediante regolare estratto dell'atto di nascita. Se l'aspirante è un ingegnere del Genio civile od un impiegato telegrafico di carriera, il limite massimo di età è esteso sino agli anni 40.

c) Inscrizione nella seconda categoria di leva, tranne il caso che l'aspirante sia svincolato da ogni obbligo militare, il che dovrà risultare da un certificato rilasciato dall'autorità competente. Per gli ingegneri del Genio civile e gli impiegati telegrafici basterà un certificato rilasciato dalla rispettiva Amministrazione.

d) Patente d'ingegnere, rilasciata da una scuola d'applicazione per gli ingegneri o da un Istituto tecnico superiore del Regno.

e) Conoscenza della lingua francese da comprovarsi mediante un certificato rilasciato da un istituto di pubblico insegnamento o da un professore patentato;

f) Buona condotta da comprovarsi mediante certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita.

Tutti i predetti documenti dovranno corredare la domanda di ammissione al concorso.

Le domande che non fossero trovate regolari saranno respinte.

I candidati subiranno un esame in iscritto sulle seguenti materie:

Lingua francese, un tema;
Geografia, id.;
Fisica, id.;
Chimica, id.;
Telegrafia, due temi;
Matematica, cioè algebra, geometria analitica e descrittiva, trigonometria, analisi superiore, due temi;
Geodesia, un tema;
Meccanica, id.;
Disegno, id.

L'esperimento avrà luogo presso la Direzione Generale dei telegrafi nei primi giorni del mese di marzo 1872.

L'esame sarà diviso in sei sedute, una per giorno, cioè: prima seduta, lingua francese e geografia; seconda seduta, fisica e chimica; terza seduta, telegrafia; quarta seduta, matematiche pure; quinta seduta, meccanica e geodesia; sesta seduta, disegno.

Ciascuna seduta comincerà alle 9 antimeridiane, e non potrà protrarsi oltre le 5 pomeridiane.

I temi saranno identici per tutti i candidati.

La Commissione di esame sarà nominata da S. E. il Ministro dei Lavori Pubblici e composta di un presidente e di quattro membri, due dei quali scelti fra gli ispettori capi dei telegrafi, e due fra gl'insegnanti in stabilimenti d'istruzione superiore.

Avrà un segretario pure nominato dal Ministro.

A parità di merito, sarà data la preferenza: 1° agli ingegneri del Genio civile; 2° agli impiegati telegrafici di carriera.

Altra ragione di preferenza fra i candidati della stessa categoria sarà la conoscenza di lingue straniere e segnatamente della tedesca e della inglese, oltre la francese che è d'obbligo, come al comma *e*) del precedente articolo 2.

Essa sarà dimostrata dal candidato nella prima seduta, traducendo nelle sopraindicate lingue le prime cento parole del lavoro sul tema di lingua francese.

Saranno pure preferiti, a parità delle altre condizioni, quelli fra gli esaminati che avessero date prove di speciali studi in materia scientifica, mediante qualche pregiata pubblicazione da unirsi agli altri documenti che dovranno corredare la istanza per l'ammissione al concorso.

I tre candidati che risulteranno preferiti dovranno fare un anno di tirocinio pratico nel Regno, ed un anno d'istruzione complementare all'estero, il primo gratuito, il secondo a spese dell'Amministrazione.

Dopo di che, e previo un esperimento comprovante che abbiano acquistato le cognizioni volute, saranno nominati ispettori di terza classe con annue lire 3000.

Per gli avanzamenti nella carriera si osserveranno le norme comuni agli altri ispettori.

Durante i periodi del tirocinio pratico e dell'istruzione complementare, gl'impiegati governativi concorrenti ai posti d'ispettore telegrafico conserveranno lo stipendio di cui si trovassero provvisti all'atto del concorso.

Firenze, dalla Direzione Generale dei telegrafi. Addì 25 novembre 1871.

Il Direttore Generale: E. D'AMICO.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il ff. di sindaco di Roma ha pubblicato il seguente avviso:

Il R. Prefetto della provincia di Roma, con decreto 16 novembre corrente, avendo approvato e reso esecutorio il *ruolo* delle sovraimposte provinciali, il medesimo resterà depositato nell'ufficio di *stato civile*, palazzo dei Conservatori al Campidoglio, a tutto il 29 corrente, affinchè gli interessati possano prenderne cognizione.

Dal Campidoglio, il 27 novembre 1871.

— Domenica, alle 12 meridiane, la Commissione del Congresso Notarile Italiano fu ricevuta dal Ministro Guardasigilli, al quale presentò i lavori del detto Congresso, accompagnati dalla apposita relazione.

Il prelodato Ministro fu largo di cortesie verso la stessa Commissione, la quale rimase soddisfatta delle incoraggianti parole da lui pronunciate intorno ai detti lavori.

Detta Commissione era composta:

1. Professore Gennaro Sciarretta, notaio di Napoli, presidente;
2. Dottore Alessandro Venuti, notaio di Roma;
3. Cavaliere Filippo Bacchetti, id.
4. Cavaliere Costantino Bobbio, id.
5. Dottore Filippo Delfini, id.
6. Dottore Giuseppe Garroni, id.
7. Dottore Carlo Pirolo, presidente della Camera Notarile della Terra di Lavoro;
8. Dottore Antonio Stingone, notaio di Avellino;
9. Dottore Giuseppe Scarponi, cancelliere della Camera Notarile di Aquila;
10. Dottore Niccola Di Giorgi, componente la Camera notarile di Lecce.

— Il signor Carlo Robert lesse all'Accademia delle Iscrizioni e Belle Lettere di Parigi (seduta del 17 novembre) una comunicazione relativa all'organizzamento e al collocamento delle legioni nell'Impero romano. Il signor Robert espose principalmente, tra le altre cose, alcuni ragguagli sulla formazione delle coorti ausiliari. Questi corpi costituivano in realtà una duplicatura delle legioni; dessi reclutavansi per arruolamento volontario; e il servizio militare vi era meno lungo e meno rigoroso che non nelle legioni. Ciò spiega perchè molti giovani patrizi preferivano di arruolarsi nelle coorti ausiliari, dove trovavano maggiori agevolezze per ottenere congedi temporari, i quali ad essi permettevano di non prolungare la loro lontananza da Roma, di farvi ritorno di quando in quando per visitare le loro famiglie, accudire ai loro affari ed anche ai loro sollazzi.

L'autore insistè su due fatti singolari. La corruzione sociale dell'Impero non impedì la conservazione dello spirito militare, che vive di disciplina e di abnegazione patriottica. A questo fatto il signor Robert attribuisce la lunga resistenza opposta dalla potenza romana agli sforzi persistenti delle orde barbare, così superiori nel numero alla forza delle sue legioni.

Il secondo punto, sul quale insistè il signor Robert, è lo stato morale della Gallia dopo la conquista di Cesare. Dimostrò che, dopo la grande lotta in cui la Gallia ebbe a soccombere, il carattere nazionale guari non si era conservato che nelle classi elevate; le masse erano generalmente rimaste assai indifferenti alla sconfitta, o vi si acconciarono ben presto; l'autore dimostrò finalmente che l'amministrazione savia, abile e previdente di Roma riuscì a fare che l'immenso maggior numero accettasse quel giogo, il cui peso rendevaglisi più leggiero di mano in mano che venivano apprezzando i vantaggi d'una vita civile, quieta e industriosa, che accresceva il benessere generale.

Dopo la comunicazione del signor Robert, si fece il generale Morin a leggere una dissertazione sugli ipocausti impiegati dagli antichi romani pel riscaldamento delle terme. La disposizione degli ipocausti fu l'oggetto di numerose descrizioni, che li resero noti fino nei loro più minuti particolari. Ciò non di meno il generale Morin è d'avviso che gli archeologi hanno commesso gravi errori, sia supponendo nella costruzione degli ipocausti una scienza e una complicazione esagerate, sia, al contrario, restringendola entro limiti angusti, nei quali lottano con uguale vantaggio l'arte e la barbarie. Terme nuovamente scoperte a Pierre-Fonds nel 1862, a Champ-Lieu e alla Carrière-du-Roi, nella foresta di Compiègne, nell'anno 1867, fornirono all'autore l'opportunità di studiare accuratamente e profondamente tale questione.

Il focolare non era, come dicevasi, sotto il pavimento detto *suspensura*, che formava l'area delle sale balnearie. Il combustibile era affastellato in una camera speciale, situata davanti alla *suspensura*, e che collo spazio libero, posto al disotto di quest'ultima, comunicava col mezzo di un condotto.

Questa camera era costruita di mattoni. Essendo il focolare in attività, la fiamma e i prodotti della combustione (il fumo, il vapore acqueo ed i gaz) venivano tirati sotto l'area della *suspensura*, e a questa comunicavano direttamente il calore. Alla parte opposta del focolare, parecchi condotti piegati a gomito ricevevano il fumo, e fuori lo gettavano. Una siffatta costruzione, altrettanto semplice quanto ordinata, come ben si vede, non faceva circolare il fumo e la fiamma nell'interno dei muri delle sale.

La *suspensura* poggiava su pilastri di mattoni, regolarmente disposti. La struttura di quella volta richiedeva una minuziosa diligenza per abilitarla a resistere all'azione della fiamma. Il Morin l'ha sempre trovata composta d'uno strato spesso e solido di frantumi di tegole.

Ma il punto più singolare è l'isolamento della *suspensura*. Gli antichi conoscevano senza dubbio la dilatazione prodotta dal calorico nei corpi, epperciò, tra le pareti dell'edificio e la *suspensura* lasciavano un intervallo di qualche centimetro.

Per compiere la rapida analisi della dissertazione del signor Morin, ci rimane di accennare alla maniera con cui si riscaldava tutto l'edifizio, e si operava la ventilazione nelle varie sale.

Al di sopra del focolare, e talvolta sotto la *suspensura*, vedesi una serie di piccoli tubi posti gli uni accanto agli altri, del diametro circa di due centimetri. Questi sono chiusi. Dessi ricevono direttamente l'azione del fuoco, convergono verso uno o due tubi di un diametro considerevole, i quali dividonsi in ramificazioni arrampicantisi lungo le pareti, e circolano in tutte le parti dell'edifizio. Questi tubi sono portati sopra gangheri conficcati profondamente nei muri. L'autore fa menzione di una circostanza rimarchevole relativamente a questo collocamento dei tubi, e fa notare che con questo si mirava a prevenire gli inconvenienti della dilatazione; quella disposizione faceva sì che i tubi potevano dilatarsi senza spostarsi o rompersi.

Ecco adunque in questo congegno un vero apparecchio ad aria calda, analogo a quelli da noi oggidì costruiti.

Ma, si dirà, dove sono le bocche calorifere?

A questa interrogazione il generale Morin risponde, che le bocche calorifere offrono un vantaggio sulle nostre, le quali tramandano troppo direttamente vampe moleste. Il signor Morin osservò che qua e là i condotti erano perforati da piccoli buchi, i quali lasciavano sfuggire l'aria calda entro le sale.

Quei buchi non sono praticati in quella parte del tubo che guarda le sale, ma bensì sui lati che sono rivolti in alto e in basso; talmente che l'aria calda non andava a colpire i balneanti, ma diffondevasi in due direzioni parallele ai muri. I condotti destinati agli angoli sono traforati in una speciale guisa, e non meno ingegnosa, diretta anch'essa ad evitare l'incomodo arrivo delle vampe di calore direttamente sulle persone.

La ventilazione si operava mediante un apparecchio che gli antichi chiamavano col nome di *clypeus* (scudo), che era incontestabilmente una specie di sfiatatoio. Non conosciamo quali fossero le disposizioni del *clypeus* nelle terme osservate dal generale Morin; ma è probabile che non siano diverse da quelle descritte da Vitruvio e dagli altri scrittori dell'antichità. Questo solo possiamo affermare, che il risultato della operazione dell'apparecchio di ventilazione era quello di ammettere nelle sale una quantità di aria rinnovata il cui arrivo veniva regolato dal congegno del *clypeus*. Cioè, il *clypeus* apriva o chiudeva gradatamente gli orifizi destinati a rinnovare l'aria viziata dell'interno. Questo rinnovamento era una condizione necessaria di certe sale speciali, come il *sudatorium*, collocato sempre nella vicinanza del focolare, sulla *suspensura*, e il cui nome indica sufficientemente la destinazione.

Il generale Morin conchiude la sua dissertazione, osservando che tutte le disposizioni studiate e riconosciute da lui negli ipocausti e nelle terme romane corrispondono ammirabilmente ai principii più moderni della fisica, dell'igiene e della fisiologia. L'autore ne deduce che nelle società umane il bisogno e l'esperienza cominciano sempre col praticare quei metodi che la scienza più tardi ha perfezionati e spiegati.

— Il 21 andante la Società statistica di Dublino tenne la sua 25ª seduta annuale sotto la presidenza del giudice Lawson. Egli parlò della emigrazione irlandese. L'emigrazione, egli disse, non è il termometro delle condizioni di un paese. Può procedere da cattive leggi che impediscano il libero esercizio della libertà, oppure può essere il risultato naturale delle forze economiche sotto l'operazione delle quali vi ha una corrente costante dai paesi vecchi dove il terreno è caro e compiutamente occupato, verso i paesi nuovi dov'è a buon mercato e sparpagliatamente occupato. Entro i limiti degli Stati Uniti medesimi il movimento della popolazione dall'Oriente all'Occidente è tanto notevole e costante quanto lo sia dall'Europa all'America. L'emigrazione non può condannarsi allorchè per essa viene a migliorarsi la condizione dell'emigrante, e nel tempo stesso la terra da lui lasciata rimane pienamente occupata e coltivata con ampia provvista di lavoranti che cercano impiego.

Il resto del discorso fu in certo modo un esame di fatti illustrativi questo principio. Il miglioramento nella condizione dell'emigrante può considerarsi fuor di disputa. Che deve dirsi dei rimanenti in patria? I depositi delle Banche di Società Anonime in Irlanda, che ascendevano nel 1862 a Lst. 22,672,000 ammontano ora a Lst. 26,049,000; i depositi nelle casse di risparmio degli uffizi postali da Lst. 478,148 nel 1869 (quando furono istituite), son saliti a Lst. 642,627, e nelle altre casse di risparmio da Lst. 1,974,750 nell'epoca medesima, a Lst. 2,151,400.

Vi ha diminuzione nell'estensione di terreno seminato, ma un aumento nel valore del bestiame per la somma di Lst. 1,240,988. Nella storia dell'Irlanda i campagnuoli non si sono mai trovati così prosperi come ora. È costante pure il progresso nelle manifatture. Nel 1862 vi erano 139 fabbriche, nel 1868 crebbero a 188; nel 1862 il numero dei telai ascendeva a 4,789, e nel 1868 a 13,184.

La ricchezza dell'Irlanda e i salari distribuiti fra i lavoranti dell'Irlanda, sono maggiori ora di quel che fossero prima che si stabilisse la corrente dell'emigrazione: questa ha beneficato del pari quelli che partirono e quelli che son rimasti. La condizione sociale dell'Irlanda è cangiata grandemente da 30 anni in qua, e cangiata in meglio. Il commercio pure è aumentato. Il tonnellaggio dei porti di Dublino e di Belfast è quadruplicato da quel che era nel 1841.

Le statistiche dell'educazione dimostrano un aumento di frequenza alle scuole nazionali, ma pure vi ha uno strato di popolazione dove dovrebbesi far maggiormente penetrare l'istruzione. Fra le donne e ragazze condannate alle carceri s'è verificato il 55 per cento di totalmente ignoranti, e fra quelle ammesse alle scuole industriali 53 per cento non sapeano leggere nè scrivere. Un miglioramento pure si dovrebbe procurare alle abitazioni delle classi inferiori che rimangono nel pristino stato sebben siasi migliorata la condizione delle classi medesime. « Credo però, conchiuse il presidente, non esservi alcuna di queste riforme, nè di altre necessarie al nostro benessere che non possa ottenersi dal Parlamento del Regno Unito. »

— A proposito di una visita fatta da S. A. I l'Arciduca Carlo Lodovico alle costruzioni che si stanno disponendo nella capitale austriaca per la Esposizione mondiale del 1873, l'*Osservatore Triestino* reca i seguenti particolari:

Grande interesse si prende per l'invio di oggetti all'Esposizione in Baviera, nel Würtemberg e nel Baden, tanto per parte dei governi, quanto per parte del pubblico. La Commissione industriale di Carlsruhe che fungeva in qualità di Commissione speciale, tanto nell'Esposizione di Parigi del 1867, quanto per quella di Londra di quest'anno, è incaricata pure dei lavori preliminari per gli invii all'Esposizione di Vienna.

È pure da attendersi una grande partecipazione all'Esposizione per parte dell'Egitto, il quale, come risulta dalle relazioni del sig. console generale de Schreiner, e secondo le disposizioni che si prendono, verrà rappresentato in modo ancor più splendido che a Parigi nel 1867.

L'Esposizione egiziana si estenderà anche al Sudan e all'Africa centrale, dalle cui contrade equatoriali finora poco note, devono essere spedite a Vienna armi, oggetti, modelli di abitazioni ed anche rappresentanti di varie razze di uomini di quei paesi.

Come fece a Parigi nel 1867, così anche in quest'occasione, l'Egitto ha intenzione d'intraprendere delle fabbriche per l'epoca dell'Esposizione anche fuori dello spazio destinato all'Esposizione nel Prater, dal che emerge in quali ample proporzioni intende di prender parte alla nostra Esposizione.

Anche al di là dell'Oceano si sta apparecchiandosi per l'Esposizione.

I tedeschi che trovansi in America si agitano in questo senso. La *Staats-Zeitung* di Nuova York dedica all'Esposizione un articolo molto caloroso, che termina con queste parole:

« Sembra insomma che si farà tutto il possibile per rendere interessante l'Esposizione, per farne un quadro della civiltà mondiale, ed ove gli altri paesi partecipassero in gran numero all'impresa, l'Esposizione, per l'impulso che darà agli interessi commerciali, industriali ed economici tanto degli Austriaci quanto dei popoli dell'Oriente, sarà un importante avvenimento per la civiltà, e contribuirà ad ampliare la civilizzazione verso l'Oriente. »

— Il capitano Papafes, ufficiale ungherese al servizio degli Stati Uniti, ha inventato un nuovo sistema di telegrafia notturna che ha venduto al ministero della guerra dell'Impero di Prussia.

Questo telegrafo che consiste in un sistema di fusi illuminati a diversi colori, permette che due armate distanti non più di 37 chilometri si possano nella notte segnalare delle notizie con singolare prestezza.

Siffatti fusi non possono esprimere qualsiasi parola e idea; ma segnalano tutti i motti usitati nella strategia, e nella tattica. Con 50 di questi fusi si possono manifestare 300 parole. La chiave delle indicazioni può cambiarsi a volontà, per rendere inintelligibili al nemico i segnali che si trasmettono.

— Scrive l'*Eastern Budget* che il sig. Scherzer, inviato austriaco a Pekino, ha fatto perve-

nire al suo governo qualche esemplare di una composizione chinese chiamata *Schiauao* che ha la proprietà di rendere perfettamente impermeabile il legno, e molte altre sostanze. La carta preparata con questa composizione diviene dura come il legno. La maggior parte dei bastimenti e delle fabbriche della China sono rivestiti di questa sostanza. Dicesi che essa risulti di 3 parti di sangue privo della *fibrina*, di 4 parti di calce, e di un poco di allume.

— Una terribile collisione ebbe luogo nelle vicinanze di Liverpool:

Il capitano John Cottey, del vapore *Lara*, arrivò sabato, da Waterford a Liverpool, e riferì che in quel giorno egli passò davanti a due grandi navi sommerse circa una lega e mezzo da Liverpool.

Sulla più grande si vedeva ancora un negro sospeso ad un albero, che pareva morto. Le cime degli alberi di misena e di artimone erano ancora al di sopra dell'acqua.

Il più piccolo dei due fu veduto dalla *Camilla*, egualmente arrivata nel Mersey, sabato, da Waterford. Non si distingueva più che una cima dell'albero di misena, e la posizione delle due navi indicava chiaramente che si erano urtate, e sommerse poco tempo dopo.

Il capitano Allen del vapore *Sunlight*, arrivato da Bristol a Liverpool, riferisce che giovedì, verso 11 ore pomeridiane essendo una lega dal faro galleggiante a vele spiegate e navigando a tutta forza, egli udì dei gridi di soccorso, apparentemente mandati da persone che si trovavano nell'acqua.

Egli fece subito ammainare le vele e governò a tutta forza, ed inteso di nuovo dei gridi ma più deboli.

Chiamò a sua volta verso quel luogo, ma sembra che quelle persone erano divenute troppo deboli per rispondergli.

Radunò in seguito i suoi uomini per riconoscere da vicino la posizione, ma al momento stesso un colpo di mare venne a percuotere il ponte del *Sunlight* e disviare questo progetto. Si contornò allora la nave per porsi sotto vento e farsi portare dalla parte dove venivano i gridi. S'udirono nuovamente delle grida, ma il vapore non potè avvicinarsi abbastanza per arrecare soccorso. Alla fine i lamenti tacquero, e il *Sunlight* riprese il suo corso. La notte era oscura, con vento tempestoso e mare agitato.

Si crede che coloro i quali erano a bordo delle due navi perissero tutti.

— Leggiamo nel *Progrès Libéral* di Tolosa:

Nello stesso tempo che il Consiglio generale adottava il sistema Boutet per la costruzione di parecchi ponti nel dipartimento del Cher, i promotori del ponte internazionale spingevano attivamente l'impresa dall'altra parte della riva. Così, uno dei partigiani più influenti di questa opera gigantesca, S. E. il maresciallo duca di Saldanha, ambasciatore del Portogallo a Londra, è venuto a Parigi sperando d'incontrarsi coll'ingegnoso autore, nostro compatriota, il signor Boutet, occupato attualmente alla fondazione dei suoi opifizi a Bourges. Malgrado la sua grave età, il maresciallo, per vederlo, non esitò a recarsi in quella città, dove arrivò mercoledì mattina.

Il signor Boutet si è incaricato di far vedere a S. E. il ponte del canale della Manica e il passatoio della Pirotecnica, di cui il maresciallo ha ammirato la solidità e l'estrema leggerezza, e, dopo avere caldamente complimentato l'autore dei nuovi perfezionamenti che egli aveva eseguiti nella sua opera, egli volle farsi rendere conto da lui stesso della fondazione dei suoi opifizi.

Noi sappiamo da buona fonte che il maresciallo è venuto a proporre al signor Boutet di cominciare i lavori del gran ponte sulla Manica alla prossima primavera. Si formerà immediatamente una Compagnia che fornirebbe il capitale necessario per costruire un primo lavoro di mille metri, e se, come tutto fa supporre, il resultato fosse favorevole, si continuerebbe simultaneamente sulle due coste, di maniera che i lavori potessero essere compiuti in meno di tre anni.

Noi non possiamo che applaudire all'iniziativa dei promotori di questa gigantesca ed utile impresa che, oltre che essa sarà una delle più belle conquiste della scienza che rianimerà tutti i rami dell'industria, raffermerà l'alleanza dei grandi popoli più solidamente che tutti i trattati, poichè il commercio e lo scambio perpetuo dei prodotti confonderanno talmente gli interessi dei due paesi che non vi sarà più guerra possibile tra le due nazioni.

Aggiungiamo che, il ponte anglo-francese terminato, la grande strada che passa pel Moncenisio e pel canale di Suez sarà aperta in linea retta dall'Inghilterra alle Grandi Indie.

Siamo felici di vedere il nostro coraggioso e costante inventore arrivare in fine alla esecuzione d'un'opera che gli ha costato di già dodici anni di vita, e che i disgraziati avvenimenti che sorsero, attraversarono appunto nel momento in cui essa stava per essere incominciata.

DIARIO

Su quanto ci era pervenuto per telegrafo, abbiamo di già accennato al discorso pronunziato dal generale Roon, ministro di guerra e marina, durante la discussione seguita nel Reichstag germanico relativamente al bilancio della marina germanica. Ora i giornali tedeschi danno di quel discorso un sunto alquanto esteso, del tenore seguente:

« L'opinione che la costa tedesca sia stata protetta nell'ultima guerra con mezzi puramente difensivi, è erronea. Non furono le sole torpedini che impedirono gli sbarchi. La flotta francese avrebbe certamente tentato di superare quegli ostacoli, se non avesse saputo che la flotta tedesca era là pronta per impedirnela. Ciò ch'è stato detto della inazione della flotta è falso: essa aveva volontà di combattere quanto l'esercito. Ma poichè per la soverchiante forza del nemico non poteva accettare battaglia in alto mare, dovette contentarsi di farsi forte nella difensiva. La sua efficacia è stata tale da proteggere le nostre coste e le imboccature dei nostri fiumi. Questo si deve confessare con riconoscenza! Il governo ha sempre il medesimo pensiero: quello di creare una potenza marittima di second'ordine. Se poi in avvenire si possa e debba andare più oltre, ora non è possibile dire.

« Quando si fondò la nostra marina, si mirava naturalmente alla difesa delle coste patrie; ma la difesa delle medesime è più efficace, quando si ha il potere di prendere l'offensiva. E poi, in caso d'alleanze, non s'ha da offrire all'alleato soltanto un paio di torpedini; è necessario aver tal forza, da poter rispondere anche colle rappresaglie ai danni che vengono cagionati al commercio. Nel bilancio, non manca nulla di ciò che è d'uopo ad ottenere il fine proposto colla instituzione della flotta; ma non si sono fatte previsioni maggiori. L'aumento e l'esercitazione del personale è il capo principale nello sviluppo della flotta; ma la cifra fissata a tal uopo non può corrispondere alla cifra occorrente a procacciare il materiale. Non si può rendersi indipendenti — sotto ogni rispetto — dall'estero, se non quando si sia in grado di avere il materiale in casa propria. Il che, certamente, costerebbe assai più; ma è pur sempre un gran vantaggio il poter fabbricare delle navi colla nostra industria. Non posso ancora comunicare le idee del governo circa ad ulteriori progetti risguardanti la marina. Naturalmente, nell'amministrazione della marina riescirebbero assai gradite tutte le proposte tendenti ad ingrandirla; ma finora non ve n'è la necessità. E neppure si ha l'idea di limitare lo scopo che presiedette alla fondazione della marina.

« Intanto, e anzitutto, io domando che venga approvato il bilancio. »

I giornali di Vienna, del 27 novembre, pubblicano gli autografi imperiali, coi quali è costituito il nuovo ministero cisleitano sotto la presidenza del principe Adolfo Auersperg. Il barone Holzgethan continua a reggere provvisoriamente il ministero delle finanze; il barone Lasur, il dottore Banhaus, i dottori Stremayr, Glaser, e il cavaliere Chlumetzky, come già il telegrafo aveva accennato, sono stati nominati ministri dell'interno, del commercio, del culto e dell'istruzione pubblica, della giustizia e dell'agricoltura. Il dottore Unger è nominato ministro senza portafoglio. Al colonnello Giulio Horst è affidata la direzione del ministero per la difesa del paese.

La Commissione permanente dell'Assemblea francese ha tenuta il 23 corrente la sua ultima seduta. Intorno ad essa il *Journal des Débats* reca i particolari che seguono: « Il presidente della Camera, signor Grévy, d'accordo coi membri della Commissione, è stato d'avviso che, non presentando la situazione politica alcun pericolo, non era più mestieri unirsi di nuovo prima della riapertura dell'Assemblea. Nelle sedute precedenti era stato ventilato se convenisse redigere una relazione dei lavori della Commissione da presentarsi all'Assemblea. Ma questo pensiero è stato abbandonato, giudicando che dovessero bastare i verbali delle sedute. Per conseguenza questi verbali saranno depositati alla questura della Camera, onde ciascun deputato possa prenderne cognizione. La seduta è stata brevissima; cominciata all'una e un quarto, era terminata alle due e venti. »

L'altra Commissione dell'Assemblea nazionale, incaricata di far eseguire la legge relativa alla installazione della Camera e dei ministeri a Versaglia, ha affidata la ispezione dei lavori ad una Sottocommissione presa nel suo seno composta di ingegneri e di altre persone competenti. La Sottocommissione ha oggimai passati minutissimamente in rivista i lavori, il cui piano erasi concertato d'accordo col governo.

Per quel che concerne la installazione dei ministeri i lavori sono compiuti ed i ministri della giustizia, della guerra, dei lavori pubblici, delle finanze e della marina hanno già preso possesso dei loro gabinetti definitivi.

Quanto alle aule ed agli uffici per l'Assemblea la Sottocommissione ha constatato che essi procedono con alacrità ed esattezza conforme ai progetti che si erano fissati.

Parlando del possibile ritorno dell'Assemblea a Parigi, il *Temps* dice che questo fatto si presenta come poco probabile se vuolsi giudicarne dalle disposizioni dei deputati che sono tornati dai dipartimenti. « Non bisogna dimenticare, dice il *Temps*, che un numero grande di deputati sono pregiudicati in questa questione, non solo a causa dei loro voti, ma anche a motivo di opinioni frequentemente e scopertamente espresse. Quindi la difficoltà di indurli ad un contrario partito. Il peso delle considerazioni politiche ed amministrative che il governo farà valere non sarà certo soverchio per far inclinare la bilancia in favore di Parigi. »

La ricostituzione dell'esercito francese prosegue attivamente e, al dire della *Patrie*, sarà terminata pel 1° del prossimo gennaio. Non rimangono più a fondersi che sei reggimenti e due battaglioni di cacciatori a piedi. « Per tal modo, dice il giornale citato, la ricostituzione dei nostri reggimenti che servirà di base alla riorganizzazione dell'esercito sarà stata compiuta nello spazio di soli sei mesi fra le più grandi difficoltà. Il risultato è incoraggiante per l'avvenire. Nel tempo stesso che si occupa di questo lavoro, il ministero della guerra fa degli sforzi serii ed efficaci per sviluppare la istruzione dell'esercito. »

In seguito ai nuovi disordini avvenuti a Bruselle venerdì scorso, il sindaco di quella città signor J. Auspach ha emanato un proclama così concepito:

« *Il Borgomastro agli abitanti di Brusselle*,

« Il disordine è un male pei buoni cittadini; è mio dovere porvi termine. Gli assembramenti turbano l'ordine, ed espongono la pacifica popolazione a serii dispiaceri. Invito gli abitanti ad astenersi da ogni affollamento sulle vie e sulle pubbliche piazze. Gli attruppamenti sono proibiti e verranno al bisogno dispersi.

« Fatto al Palazzo di Città, il 24 novembre 1871. »

La stampa liberale di Brusselle appoggia tutta intera quanto si vien facendo dalle autorità per ripristinare la calma.

Così l'*Indépendance Belge* loda il signor J. Auspach di essersi rivolto direttamente alla cittadinanza ed aggiunge queste altre parole: « Sembra a noi che pel momento la pubblica opinione si sia sufficientemente manifestata e che oramai convenga aspettare prima di affermarla di nuovo. Il paese verrà regolarmente consultato l'anno prossimo. Avremo le elezioni provinciali, le legislative, le comunali. Di qui ad allora noi interessiamo i cittadini a non muoversi ed a porre così termine ad agitazioni le quali per pacifiche che sieno non gettano però meno una certa perturbazione negli spiriti, danneggiano il commercio e potrebbero trascendere. »

Senato del Regno.

Nella pubblica adunanza di ieri, dopo la comunicazione dei Reali decreti di chiusura della passata sessione e di riconvocazione del Parlamento e di nomina del presidente, nella persona del senatore marchese di Torrearsa e dei vicepresidenti signori senatori Vigliani, Mamiani, Scialoja e Cambray-Digny, il presidente ha pronunziato un analogo discorso di prolusione, colla proposta che, a memoria della prima seduta dal Senato tenuta nella grande capitale d'Italia, il processo verbale sia firmato da tutti i senatori presenti.

Il Senato ha in seguito completato il suo Ufficio colla nomina dei due questori, nella persona dei senatori Spinola e Chiavarina, e dei quattro segretari in quella dei senatori Chiesi, Manzoni Tommaso, Beretta e Pallavicini Francesco.

Sono stati in seguito comunicati i singoli decreti Reali di nomina dei 25 nuovi senatori; e per ultimo si è proceduto, mediante sorteggio, alla composizione degli Uffici.

Il Senato è convocato domani in seduta pubblica per comunicazione del Governo e la nomina delle sue Commissioni permanenti.

Camera dei Deputati.

La Camera, nella sua seduta di ieri, costituì anzi tratto il suo Ufficio provvisorio, a comporre il quale furono chiamati, secondo le prescrizioni del regolamento, il deputato Mordini come presidente, i deputati Massari, Tenca, Bertea, Siccardi, Gravina, Robecchi come segretari.

Avuta quindi comunicazione di alcuni telegrammi, indirizzati alla Presidenza dalle Deputazioni provinciali di Mantova, Bari, Ferrara, Palermo; dai Consigli comunali di Amantea, Taranto, Perugia, Coprano, Reggio-Calabria, Ferrara; dall'Associazione Unitaria Tarantina e da parecchi cittadini di Vittorio; e contenenti omaggi, felicitazioni, augurii per la solenne apertura del Parlamento in Roma; procedette alla elezione del suo presidente definitivo.

Fu eletto e proclamato presidente l'onorevole Biancheri, che ebbe voti 286 sopra 349.

S. M. il Re, accompagnato da S. A. R. il Principe Umberto, partiva iersera alla volta della R. Villa di Caserta, ove giungeva stamane alle ore otto. Alla stazione di Santa Maria Capua Vetere S. M. e il Real Principe furono accolti ed ossequiati dal prefetto della provincia, dai consiglieri provinciali e del comune col sindaco, da tutta la magistratura, dal colonnello comandante il presidio e dagli ufficiali della guardia nazionale, e numeroso popolo accorso a festeggiare il Sovrano.

Il Re col R. Principe, lasciata la stazione, recavasi alla Real tenuta di Carditello.

Nuovi e numerosi indirizzi di felicitazioni a S. M. il Re ed al Governo furono inviati da tutte le parti del Regno: dobbiamo restringerci a questo semplice cenno, non potendo far di ciascuno speciale menzione.

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Messina, 28.

Il Municipio festeggiò con musiche ed illuminazione la giornata di ieri.

Il Consiglio provinciale e la Camera di commercio votarono indirizzi di felicitazione.

Londra, 28.

La regina si recherà a visitare il principe di Galles.

Il *Daily News* dice che, quantunque i medici del principe siano alquanto inquieti, pure non havvi ancora motivo di allarmarsi seriamente. Il principe è capace di prendere qualche nutrimento per sostenere le sue forze.

Parigi, 28.

L'ex regina Isabella voleva dimorare a Pau, ma il governo francese lo impedì, non volendo incoraggiare l'agitazione politica nella Spagna.

Madrid, 28.

La *Speranza* dicesi autorizzata dal conte di Chambord di pubblicare una dichiarazione, nella quale il conte dice di non riconoscere altro Re legittimo della Spagna fuori di Don Carlos.

Bruxelles, 28.

Dinnanzi al palazzo nazionale si riunì una folla considerevole, domandando con grida la dimissione del ministero.

Trovansi sotto le armi i cacciatori della Guardia civica.

Berlino, 28.

La Dieta prussiana elesse Forenbeck a presidente e Koller a vicepresidente.

L'elezione del secondo vicepresidente fu aggiornata a domani, non trovandosi la Camera in numero.

Darmstadt, 28.

In seguito all'applicazione della nuova convenzione militare, 20 ufficiali domandarono di essere pensionati.

Bucarest, 28.

La Camera dei deputati rielesse il precedente ufficio di presidenza, lo che implica un voto indiretto di fiducia verso il Ministero.

Stuttgard, 28.

Il conte di Beust pranzò presso il re e quindi partì per Darmstadt per visitare il ministro Dalwigk.

Berlino, 28.

La *Gazzetta della Germania del Nord* parla della corruzione che regna nel Belgio.

In un altro articolo sopra l'assoluzione degli assassini in Francia, dice che la Prussia, dopo la battaglia di Jena, non ha aggiunto alle sue disfatte l'umiliazione di se stessa.

Berlino, 28.

Il Reichstag approvò in terza lettura gli articoli aggiunti al Codice penale relativi alle pene inflitte agli ecclesiastici che abusano dell'esercizio del loro ministero.

Approvò poi in prima e seconda lettura il progetto di legge relativo alle sovvenzioni accordate alle famiglie dei soldati della riserva.

Parigi, 28.

Il *Temps* dice che Rossel incaricò un prete di dire ai suoi giudici che avevano fatto il loro dovere.

Il *Bien Public*, confutando la voce che l'esercito sia mal disposto verso il governo, dice che tutti gli ufficiali e soldati sono francamente affezionati all'ordine legale.

Parecchi giornali asseriscono che il conte di Chambord trovasi attualmente a Parigi.

Vienna, 29.

La *Gazzetta di Vienna* pubblica la nomina del generale di cavalleria Langenau ad ambasciatore d'Austria presso la Corte di Pietroburgo.

La *Nuova Stampa Libera* annunzia che il principe di Metternich ha dato la sua dimissione.

New-York, 27

Oro 111.

Borsa di Parigi — 28 novembre.

	25	28
Rendita francese 3 0/0	56 55	56 85
Rendita francese 5 0/0	91 95	92 52
Rendita italiana 5 0/0	64 90	65 35
Ferrovie Lombardo-Venete	440 —	443 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	249 —	249 —
Ferrovie romane	137 50	140 —
Obbligazioni romane	179 50	172 50
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	187 25	187 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	190 50	191 —
Consolidati inglesi	— —	— —
Cambio sull'Italia	4 —	4 1/4
Credito mobiliare francese	— —	— —
Obbligaz. della Regia Tabacchi	482 —	481 —
Azioni id. id.	730 —	720 —
Londra, a vista	25 80	25 75
Aggio dell'oro per mille	14 —	12 —
Prestito	— —	— —

Borsa di Vienna — 28 novembre.

	27	28
Mobiliare	311 90	317 50
Lombarde	201 70	202 20
Austriache	393 50	393 —
Banca Nazionale	814 —	814 —
Napoleoni d'oro	9 25 1/2	9 27 1/2
Cambio su Londra	116 30	116 85
Rendita austriaca	67 10	68 90

Borsa di Berlino — 28 novembre.

	27	28
Austriache	225 3/4	225 —
Lombarde	115 5/8	115 1/4
Mobiliare	178 1/4	180 1/4
Rendita italiana	61 7/8	61 7/8
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Londra — 28 novembre.

	27	28
Consolidato inglese	93 5/8	93 1/2
Rendita italiana	63 —	63 1/8
Lombarde	— —	— —
Turco	47 7/8	48 1/8
Spagnuolo	32 7/8	33 —
Tabacchi	— —	— —

Chiusura della Borsa di Firenze — 29 nov.

	28	29
Rendita 5 0/0	68 08 1/4	68 12 1/2
Napoleoni d'oro	21 17	21 14 1/2
Londra 3 mesi	26 66	26 66
Francia, a vista	104 62	104 47
Prestito Nazionale	83 90	83 90
Azioni Tabacchi	748 50	748 50
Obbligazioni Tabacchi	502 —	502 —
Azioni della Banca Nazionale	3100 —	3100 —
Ferrovie Meridionali	441 50	439 75
Obbligazioni id.	201 —	201 —
Buoni Meridionali	507 —	507 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	84 82 1/2	84 80
Banca Toscana	1709 —	1717 —

Borsa discreta.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

Roma, 28 novembre.

Una depressione barometrica esiste presentemente presso Rochefort e si dirige verso il Mediterraneo: sono a temersi nelle stesse regioni dei temporali così pure nelle coste italiane e nell'Adriatico.

573 mm. Montauban, Barcellona, Lorient ed Aparanda. 58 Scilly, Havre, Parigi, Antibes, Hernosand. 60 Lesina e Mosca. 63 Valentia, Yarmouth e Groningue. 66 Skudesnaes. 68 Nairn.

OSSERVATORIO METEOROLOGICO
CENTRALE.

Firenze, 28 novembre.

Venti deboli e varii. Mare tranquillo, cielo generalmente nuvoloso, barometro alzato da 2 a 6 millimetri su tutta l'Italia. Le pressioni barometriche sono molto basse all'Ovest della Francia, sono invece alte in Scozia, in Irlanda e in Norvegia. Tempo calmo e disposto a piccole piogge.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta, via de' Lucchesi, n. 3-4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 29 novembre 1871.

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	—	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	—	67 90
Napoli	30	—	— —	Consolid. Romano 5 0/0	»	—	67 55
Livorno	30	— —	— —	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	83 05
Firenze	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	»	— —	83 50
Venezia	30	99 60	— —	Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	501 —
Ancona	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	»	— —	66 75
Bologna	30	— —	— —	Detti concambiati	»	— —	65 —
Parigi	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	65 75
Marsiglia	90	103 20	102 70	Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	68 25
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000	3100 —
Londra	90	26 69	26 59	Banca Nazionale Toscana	1 gennaio 71	1000 —	1730 —
Augusta	90	— —	—	Banca Romana	1 luglio 71	1000 —	1385 —
Vienna	90	— —	— —	Banca Generale		— —	593 —
Trieste	90			Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
		Marenghi		Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
		[illegible]	— —	Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500 —	130 —
				Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	190 —
				Strade Ferrate Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società Romana delle Miniere di ferro		537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	645 —
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	485 —
				Pio Ostiense	»	430 —	72 —
				Società pe' terreni di Roma, per ogni azione versate lire 150	»	500 »	570 »

Visto: *Il Deputato di Borsa*
Giuseppe Rinaldi.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 28 novembre 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	760 3	760 1	759 1	757 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	4 8	11 9	13 0	12 2	Termometro
Umidità	79 | 4 91	66 | 6 83	55 | 6 16	63 | 6 64	Massimo = 13 8 C. = 11 0 R.
Anemoscopio	N. 2	N. 1	O. 0	E. 2.	Minimo = 3 8 C. = 3 0 R.
Stato del cielo	4. piccoli strati	6. piccoli cirri	1. nuvolo	2. nuvolo	

Notificazione d'ordinanza con appello per pubblici proclami.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio, e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Udienza del dì 24 gennaio 1871.

Il prefetto di Bari ha renduta la seguente ordinanza.

Il prefetto della provincia di Terra di Bari, cav. Bartolomeo Amari Cusa, nella qualità di regio commissario ripartitore dei Demani, con l'assistenza dei due funzionari aggiunti, signori Giuseppe Carelli giudice del tribunale civile e correzionale di Bari, e cav. Luigi Sicardi consigliere della Prefettura. — Nella causa per compensamento della servitù di ghiandare sulla Macchia di Mellitto seu S. Giorgio, in tenimento di Grumo-Appula,

Tra

Il signor Luigi Maddalena, domiciliato in Napoli ed elettivamente in Bari presso il signor Luigi Maddalena impiegato nella Tesoreria provinciale, nella qualità di erede beneficiato della germana signora Teresa Maddalena, vedova del Duca San Vito, attore rappresentato e difeso dall'avvocato sig. Giacinto Griffi, giusta mandato per atto privato del dì 2 marzo 1870, debitamente legalizzato dal not. Costantino Tambone (1) residente in Napoli,

Ed i convenuti

Comune di Grumo-Appula, rappresentato dal sindaco signor Raffaele Patrono, coniugi Luisa Galtieri e Pasquale Loizzi, domiciliati a Troia, germani Domenico, Federico, Leonardo ed Emilio Galtieri fu Giuseppe, domiciliati in Grumo, rappresentati e difesi dal procuratore signor Vito Orofino, giusta mandati, uno per atto a brevetto del dì 3 dicembre 1870, per Notar Giuseppe Garzilli di Binetto (2) e l'altro per atto privato del di 28 novembre 1870, debitamente legalizzato dallo stesso notaio Giuseppe Garzilli di Binetto (3) — Francesco Lucatuorto fu Pietro, coniugi Anna Lucatuorto e Francesco Vitulli, domiciliati in Toritto - Gioacchino Lucatuorto e Pasquale Lucatuorto, domiciliati in Bitetto, rappresentati dai signori Errico Pepe e Benedetto Scavo, giusta mandati per atti a brevetti l'uno del dì 29 ottobre 1870 per Notar Francesco Paolo Fazio di Bitetto (4), e l'altro del 1° novembre 1870 per Notar Giovanni Servedio di Grumo (5). — Carlo Colantuono o Colasuonno fu Giovanni - Vito Scarola fu Rocco - Giuseppe Settanni di Vito Nicola, Pasquale Amandolare fu Domenico - Giacomo Amandolare di Pasquale - Domenico Amandolare di Pasquale - Anna Gattagrisi, vedova de Nora - Aurora Gattagrisa - Rosalba Gattagrisa fu Vincenzo - Michele Lozito fu Giacomo - Antonio Giannini fu Pietro - Vito Paolo Spano fu Francesco - Giuseppe Sollecito fu Luigi - germani Vincenzo e Domenico Rella di Tommaso - Donata Giannini moglie di Saverio Ferrante - Giovanna Siciliani vedova Giannini - coniugi Maria Scarola e Vincenzo Rella - Lucrezia d'Erasmo vedova Scarola - Giuseppe Vitulli fu Francesco - Pietro Vitulli fu Francesco - Crescenzio Vitulli fu Francesco - Rosina Vitulli fu Francesco - Angela Vitulli fu Francesco - Pietro Giannini di Antonio - Pasquale Giannini di Antonio - Francesco Giannini fu Domenico - coniugi Agata Giannini e Mauro Rella fu Tommaso - coniugi Angela Cristina fu Paolo e Vito Fattizza fu Leonardo - coniugi Anna Cristina fu Paolo e Filippo Mercurio fu Carlo - Leonardo Siciliani fu Francesco - coniugi Benedetto Siciliani e Nicola de Paola di Gaetano - Vincenzo Gattagrisi fu Vito - Maria Jetro vedova Gattagrisi - Giuseppe Lella fu Pietro - Michele Tomanelli fu Vito - Giuseppe Antonelli fu Francesco - coniugi Angela Spano e Francesco Peragine fu Vincenzo - Rocco Siciliani fu Giacomo - Alessandro Siciliani fu Giacomo - Giacomo Siciliani fu Francesco - Carlantonio Spano fu Michele - Francesco Spano fu Michele - Giuseppe Giannini fu Pietro - Domenico Giannini fu Pietro - Pietro Gisonte fu Pasquale - coniugi Anna Cassano e Vitantonio Colantuono fu Giuseppe - Lorenzo Servedio fu Giambattista - Coniugi Anna Giannini e Tommaso Rella fu Nicola - coniugi Lucrezia Giannini e Rocco Lozito fu Vincenzo - Saverio Ferrante di Giacomo marito di Donata Giannini - Carlo Giannini fu Domenico - Leonardo Giannini fu Domenico - Gaetano Palumbo fu Michele domiciliati in Grumo, rappresentati e difesi dai signori avvocati Vito de Nora e Francesco Saverio Favia, giusta mandati, uno per atto a brevetto del dì 2 dicembre 1870, ricevuto dal notaio Lorenzo Bozzi di Grumo (6), l'altro anche per atto a brevetto del di 16 novembre 1870, ricevuto dal notaio Giuseppe Garzilli di Binetto (7), ed il terzo per atto privato del di 16 gennaio 1871 debitamente legalizzato dal notaio Rocco Fiorese di Grumo (8) — Beniamino Mastroserio fu Camillo proprietario domiciliato in Grumo, rappresentato e difeso dall'avvocato signor Vincenzo d'Addossio giusta mandato per atto privato del dì 24 giugno 1868 debitamente legalizzato dal notar Giovanni Servedio di Grumo (9).

Ed i signori

Pietro Lucatuorto, - Teresa Lucatuorto, domiciliati a Toritto - Giuseppe Giannini di Antonio - Michele Spano di Carlantonio - Rocco Cristina fu Paolo - Rosa Cristina fu Paolo - Giuseppe Tarulli di Francesco Rocco Lozito fu Vincenzo - Antonio Palumbo fu Domenico - Giuseppe Cascione fu Domenico e Rosa Palumbo - Michele Cascione fu Domenico - Vito Bracciodiota - coniugi Antonia Bracciodiota e Giuseppe d'Aniello - coniugi Grazia Bracciodiota e Vincenzo Fallizza - Leonardo Campanile fu Giuseppe - Nicola Patrono fu Pasquale - Carlo Patrono fu Pasquale - Giancaspro Rosa vedova Regina - Vito Regina fu Michele - coniugi Pasqua Regina e Raffaela d'Elia - coniugi Angela Regina ed Angelantonio Savino - coniugi Maria Regina e Filippo Savino - Raffaele Regina fu Michele - Nicola Tomanelli fu Vito - Rocco Tomanelli fu Vito - Mauro Tomanelli fu Vito - Francesco Tomanelli fu Vito - Rocco Rella - Leonardo Rella - Rosa Misciagna - Francesco Misciagna - coniugi Margherita Base e Leonardo Spano - coniugi Angela Base e Nicola Bizoco - Rocco Rella - Vito Rella - Tommaso Rella fu Nicola - Angela Rella - coniugi Margherita Rella e Leonardo Bacelliari - Antonio Giannini fu Giuseppe - Francesco Mastroserio fu Camillo - Francesco de Chiara fu Sebastiano - Donato Rizzi - Pietro Rizzi - Rocco Mastroserio - Michele Mastroserio - Leonardo Mastroserio - Alessandro Mastroserio Giuseppe Patrono fu Maurizio - coniugi Pasqua Giancaspro e Michele Rella - Francesca de Maura vedova Giancaspro - Pietro Giancaspro - Francesco Rella - Vincenzo Rella - Donato Sacerdote Chirico - Vito Modesto Chirico - coniugi Angela Chirico e Modesto Patrono - coniugi Grazia Gisonte e Vincenzo Ferrante - coniugi Faustina Cassano e Francesco Verni - Tommaso Rella di Vincenzo - Luigi Maggio fu Vito - Nicola Maggio fu Vito - Francesco Maggio fu Vito - Vito Siciliano di Rocco - Ottavio Gattagrisi - Giuseppe Palmadessa - Vito Chirico fu Pietro - Domenico Palumbo juniore fu Michele - Michele Rella fu Tommaso - Domenico Rella fu Tommaso - Bartolomeo Chirico fu Pietro - coniugi Maria Antonia Chirico e Silvestro Chirico fu Pietro - Pasquale Rella fu Tommaso - Giuseppe Rella fu Tommaso - Vito Regina fu Giuseppe, tutti proprietari domiciliati in Grumo non comparenti;

Non che i signori,

Francesca Galtieri fu Giuseppe - coniugi Rosa Galtieri e Donato Colangelo, la prima proprietaria domiciliata a Grumo, e gli altri due proprietarii domiciliati in Sansevero, rappresentati dal nominato avvocato signor Vito Orofino in virtù del sopracitato mandato.

Francesco Lucatuorto fu Vito proprietario domiciliato in Toritto, rappresentato dai signori avvocati Pepe e Scavo, in virtù dei menzionati mandati.

Vito Chirico fu Francesco - Bartolomeo Chirico fu Francesco - Maria Chirico fu Pietro - Stefano Tarulli di Francesco - Giuseppe Lozito fu Giacomo, tutti proprietarii domiciliati in Grumo, rappresentati dagli avvocati signori de Nora e Favia, come dai menzionati mandati; e questi ultimi nove individui non citati ma interventori in causa.

FATTO.

Il Duca S. Vito acquistava, mercè pubblico atto del 1631 (10), il diritto di ghiandare nella Macchia Mellitto, altrimenti detta di San Giorgio, nel tenimento di Grumo; questo diritto, comechè proveniente da legittimo acquisto, fu conservato dalla già Commissione feudale con sentenza del dì 11 agosto 1809 (11).

Il duca nel gennaio 1823, chiese dall'intendente della provincia di Bari, nella qualità di Regio commissario ripartitore, di procedersi alla divisione della Macchia Mellitto con darglisi tanta quantità di terreno, quanto corrispondesse all'importo del frutto della ghianda che ne percepiva.

Ed il su enunciato intendente con ordinanza del 2 aprile 1823 (12), rigettò la dimanda perchè il duca avrebbe dovuto rivolgersi verso i particolari possessori delle terre, per essere quella Macchia, giusta la sentenza della detta Commissione feudale, un complesso di proprietà private soggette alla servitù di ghiandare a pro del duca, ed a quella di legnare a pro dei cittadini.

Avverso tale ordinanza il duca produsse ricorso alla Gran Corte dei conti di Napoli, ed il comune di Grumo esibì vari documenti dimostrativi del possesso in cui era di esigere il terratico dai coloni della Macchia Mellitto.

La Gran Corte facendo diritto al ricorso con avviso del 27 luglio 1825 (13), dichiarò giusta la domanda del compenso pel prodotto della ghianda; e poichè il comune di Grumo aveva sostenuto di riscuotere un terraggio dai possessori di quelle terre, così la Corte stessa dispose, che il duca fosse compensato del suo diritto di ghiandare con una parte dei terraggi corrispondenti al valore del frutto, per la cui valutazione ordinò che le parti adissero l'intendente nella qualità di commissario ripartitore.

Altra questione intanto verteva in allora tra il comune ed i proprietari della Macchia Mellito per un ruolo di esazione di terratico formato dal comune istesso, ma l'intendente della provincia e poscia la Gran Corte dei conti con suo avviso del 21 febbraio 1827 (14), dichiararono non reggere le pretese del comune per la riscossione del su nominato terratico; quindi nel 1829 il duca chiese dall'intendente che, a base dell'avviso della Gran Corte dei conti del 27 luglio 1825, procedesse alla nomina dei periti dando loro incarico di riferirsi la valutazione all'epoca in cui erasi in esso duca verificato il diritto al compenso, dacchè non esistevano quasi più querce nella più volte ricordata Macchia.

E l'intendente ordinò soltanto nel 19 novembre 1832 la stimazione della ghianda che annualmente avrebbe potuto raccogliere il duca, invitando le parti a procedere alla scelta dei periti, che altrimenti sarebbero stati nominati di ufficio.

Nel 1843 il duca di San Vito produsse reclamo avverso l'ordinanza dell'intendente, ed il comune di Grumo, con reclamo incidente, anch'esso dedusse presso la Gran Corte dei conti dovere quell'Amministrazione comunale esser messa fuori causa, per non avere alcun obbligo verso del duca circa il compensamento a lui dovuto dopo la decisione della Gran Corte del 21 febbraio 1827.

Nel 17 giugno 1845 cessava di vivere l'enunciato signor duca succedendogli la moglie signora Teresa Maddalena, la quale citava le parti in causa a comparire innanzi la Corte dei conti per la riassunzione d'istanza, e per sentir far diritto al reclamo del duca del 1843.

Dei citati pochi resistettero alla domanda della duchessa, cioè i soli eredi di Giuseppe Galtieri ed i signori Francesco e Beniamino Mastroserio; e la Gran Corte con avviso del 19 agosto 1861 (15), dichiarò: 1° riassunta la istanza con la erede del duca e con gli altri eredi delle parti in causa; 2° non esservi luogo a deliberare pel reclamo del comune di Grumo; 3° inammessibile la dimanda dei signori Mastroserio; 4° rigetta il reclamo Galtieri; 5° e senza arrestarsi all'eccepita inammessibilità del reclamo del duca, dispose che i periti nell'eseguire l'incarico, loro commesso dall'ordinanza del 19 novembre 1832 (16), della valutazione del prodotto della ghianda, avessero presenti i titoli, documenti e rilievi di ogni sorta delle rispettive parti, riferendo ben vero tale valutazione al tempo in cui si verificò il diritto del duca al compensamento, salvo ogni altro mezzo istruttorio che si credesse utile, allorchè sarebbero state emesse dal governatore della provincia le opportune provvidenze; 6° condannò infine il comune di Grumo ed i signori Mastroserio e gli eredi Galtieri alle spese in grado di reclamo a favore della erede del duca.

Si gravò la duchessa pel fatto delle spese, chiedendo che queste cezer dovessero a carico di tutti i citati, imperciocchè essa aveva sostenuto una ingente spesa per chiamare tutti coloro che avevano interesse nella causa; ed il Supremo Consiglio amministrativo con avviso del dì 11 settembre 1862 (17), approvato sovranamente, determinò che, ferme rimanendo tutte le parti della decisione della Gran Corte dei conti del 19 agosto 1861, veniva a modificare solo quella delle spese nel senso della domanda della ripetuta duchessa.

Costei intanto con atto pubblico per Notar Giuseppe Maria Zuccalà di Napoli del 7 aprile 1863 (18), istituiva erede universale suo fratello signor Luigi Maddalena del fu Nicola: trapassata quindi la detta duchessa, come dall'estratto di morte degli 11 ottobre 1863 (19), il mentovato signor Luigi Maddalena domiciliato in Napoli, nella qualità di erede beneficiato della germana, con istanza avanzata alla Regia prefettura di Bari il diciotto maggio 1868 (20), domandò dichiararsi riassunta l'istanza nella persona di lui per l'avvenuta morte di alcuna delle parti in causa, riassunta anche l'istanza nelle persone dei loro rappresentanti ed eredi, e disporsi l'esecuzione della perizia con la nomina dei periti in conformità dei giudicati.

E la prefettura con ordinanza del 30 giugno di quel medesimo anno (21), dichiarò riassunta l'istanza nella persona del signor Luigi Maddalena nella qualità di erede beneficiato della propria germana Teresa vedova del duca di San Vito, ed erede di costui, contro il comune di Grumo e tutti gli altri individui già citati, e dispose eseguirsi la perizia in conformità dell'avviso della Gran Corte dei conti del 27 luglio 1825, dell'ordinanza commissariale del 19 novembre 1832, e dell'altro avviso della stessa Gran Corte del 19 agosto 1861, confermato dal Supremo Consiglio amministrativo il 1° settembre 1862; nominando d'ufficio a periti i signori Nicola Capriati architetto di Bari, Antonio Viti ingegnere, domiciliato a Bari, e l'agrimensore Francesco Saverio Favia, perchè essi, prestato il giuramento di rito nel termine di otto giorni dalla notifica di detta ordinanza, tenendo presenti i precedenti giudicati e rilievi delle parti ed ogni documento utile alla bisogna, elevassero regolare perizia indicando approssimativamente, nel miglior modo possibile, mercè calcolo agronomico, il numero delle querce, che si trovassero nella Macchia Mellitto seu San Giorgio, al tempo in cui si verificava il diritto del duca al compensamento, cioè al 1823; quante piante di quercia a quell'epoca si trovassero in ciascuna parte dei terreni rispettivamente posseduti dai diversi coloni, stabilendo nei modi di legge, con coacervo decennale il prodotto annuo di ciascun albero di quercia in quanto alla ghianda, determinandone il valore.

Avverso la detta ordinanza del 30 giugno 1868, fu interposto appello, e la Corte di Trani con sentenza del 27 gennaio 1869 (22), rigettò esso appello ordinando la esecuzione della riferita ordinanza prefettizia, con la condanna delle spese a pro del signor Maddalena.

E però a base de' tali giudicati i periti eseguirono la perizia, che depositarono in prefettura con la loro relazione del dì 9 ottobre 1869 (23), esternando il parere che la Macchia Mellitto, seu San Giorgio, nel 1823 dovesse rattrovarsi abbastanza popolata di piante di quercia in perfetta vegetazione, e contenere approssimativamente circa 23610 piante nella sua estensione di ettari 306, are 62 e centiare 2,50: cioè piante giovani 1840, piante medie 5019 e vetuste 1625l, in complesso 77 piante per ogni ettare di terreno; e che ciascuna pianta, tenuto conto della servitù, non potesse dare un prodotto maggiore di tomoli 00,3 se quercia giovane, 00,7 se media, infine 0,12 tomola se vetusta; indi a ciò concludendo che nella estensione di un ettare si avesse il fruttato di tomoli sette e cent. 80; e quindi in vista della estensione della suddetta Macchia, il suo reddito totale di tomoli 2391,64, tenuto calcolo del prezzo medio di un decennio, depurato dalle spese di trasporto e raccoglitura, fosse di cent. 71 a tomolo, di talchè avesse a presumersi ciascun ettare desse il reddito di lire 5 e centesimi 54, e quindi la intera estensione della Macchia quella di lire 1689,06; ma poichè la Macchia più volte citata trovasi difatti al presente divisa in 96 diverse quote pertinenti a vari proprietarii, rinvenendosi benanche in alcune delle quote stesse un determinato numero di querce; i succennati tre periti con analogo quadro alligato alla loro perizia, cercarono dimostrare la estensione di ciascuna quota, il numero delle piante, che avrebbero dovuto esistervi a quelle esistenti di fatto, il fruttato che si sarebbe potuto ottenere da ciascuna pianta distrutta, ed il costo di ciascun tomolo di ghianda, considerato in medio prezzo per un decennio, onde così aversi il reddito totale approssimativamente delle ghiande stesse nella Macchia Mellitto, all'epoca surriferita.

Il signor Luigi Maddalena intanto con istanza del 7 ottobre ultimo (24) chiese un'ordinanza, con la quale venisse stabilito non pure il giorno in cui dovessero le parti comparire, onde sentire omologate le operazioni dei periti, ma modificata la perizia stessa in quanto alla combinazione dei raccolti elementi ritenendosi esistere nel 1823, 90 piante di quercia, tutte vetuste, in ogni ettare della Macchia Mellitto, lasciando intero il prezzo delle mercuriali senza alcuna detrazione per raccoglitura, e dichiararsi quindi il prodotto netto di detta tenuta di lire 3396,12, non senza condannarsi tutti i convenuti al pagamento di lire 156137, a titolo di frutti attrassati a lui dovuti, salvo a ripetere i posteriori finchè si verificasse l'effettivo compensamento: munirsi l'ordinanza di clausola provvisionale, e da ultimo condannarsi tutti i convenuti alle spese del giudizio, comprendendo fra le spese quelle erogate per lo pagamento dei periti.

In seguito di tale istanza il 10 ottobre 1870 la prefettura dette fuori ordinanza (25), assegnando il termine per la comunicazione di essa perizia, di venti giorni a decorrere dal dì 10 novembre 1870.

Dietro l'intima della su ricordata ordinanza e della presa comunicazione degli atti della causa, il signor Vito Orofino, quale speciale procuratore ed avvocato del comune di Grumo-Appula, presentava il dì 17 dell'andante mese, all'ufficio demaniale di questa prefettura, apposite conclusioni, chiedendo il rigetto della domanda del signor Maddalena, e subordinatamente che il comune da lui rappresentato fosse messo fuori causa con la condanna dell'attore a tutte le spese, e ciò alla base dei motivi seguenti: 1° per essere incapace il signor Maddalena a succedere nei privilegi personali del duca, per non essere della dipendenza legittima e maschile dello stesso; 2° perchè anche a ritenersi capace, sarebbesi mai sempre verificata la condizione della estinzione della linea del duca di San Vito, stata apposta al Regio Assenso del 7 maggio 1793 (26), con cui convalidossi lo istrumento del notar Cervelli di Napoli del quattro maggio detto anno (27) per cui il duca fu ritenuto feudatario di Grumo; quale titolo ove non volesse ritenersi, non potrebbe mai qualificarsi il duca di S. Vito feudatario di quel comune, ai sensi delle due decisioni della Commissione feudale del 25 febbraio (28), ed 11 agosto 1809 (29); 3° per doversi il suddetto signor Maddalena nella fattispecie ritenere carente di azione verso il comune di Grumo, poichè con le sue stesse conclusioni del 5 dicembre 1870 (30) dichiarò reale la sua azione di terraggio, limitandosi a ripetere tale prestazione dai particolari possessori; e quindi comechè l'azione è reale, e non essendo il comune di Grumo possessore della Macchia Mellitto, nessuna molestia può arrecarglisi; 4° perchè inammessibile l'azione di scioglimento di promiscuità, ai sensi del decreto 3 dicembre 1808, della legge 12 dicembre 1816, art. 4° del decreto 1° gennaio 1861, non men che per gli art. 32 e 36 delle istruzioni 3 luglio dell'anno stesso; 5° Che la domanda di terraggio avanzata incontra l'ostacolo della cosa giudicata, per essere stata già rigettata dalla su ricordata decisione della Commissione feudale delli 11 agosto 1809; 6° perchè vietata tassativamente dall'art 2° del Regio decreto 16 ottobre 1809, le domande di terraggio in compenso delle servitù di fida o di pascolo; 7° Che la servitù della ghianda, essendo subordinata al diritto di proprietà, questa una volta distrutta, quella si estingue.

Da ultimo, con le conclusioni stesse soggiunse l'avvocato signor Orofino, che i periti nel lavoro e parere da essi presentati sconobbero lo incarico ricevuto, allontanandosi dalla ordinanza del 19 novembre 1832, non tenendo cioè calcolo dell'esteso diritto dei possessori della Macchia Mellitto di legnare a piacimento sì a verde che a secco, del deperimento annuale degli alberi secondo le leggi fisiche, e dell'aumento di popolazione del comune di Grumo-Appula: in fine dimenticando affatto che il duca erasi accontentato piuttosto di abbandonare la ghianda, che di pagare le annue lire 85 di fondiaria, di cui i locali esattori non potettero rivalersi con la vendita della ghianda stessa.

E con altra conclusione del giorno 17 andante, stata presentata all'ufficio demaniale di questa prefettura da medesimo signor Orofino, nella qualità di avvocato e procuratore dei signori Domenico, Federico, Emilio, Leonardo e Francesca fratelli e sorella Galtieri fu Giuseppe, non che dei coniugi Luisa Galtieri e Pasquale Loizzi, coniugi Rosa Galtieri e Donato Colangelo, i primi cinque domiciliati in Grumo, e gli altri due in Troia e gli ultimi in Sansevero, replicando i motivi stessi, meno ben vero il terzo, da lui accampati nell'interesse del comune di Grumo e stante che i signori Galtieri suoi rappresentanti vennero citati nel presente giudizio, nella qualità di figli ed eredi del defunto loro padre Giuseppe, quando essi non sono i soli figli ed eredi del loro genitore, fecesi a chiedere nel di costoro interesse, che rigettata fosse la dimanda dell'attore signor Maddalena, ed in linea subordinata che i signori Galtieri venissero messi fuori causa con la condanna dell'attore a tutte le spese del giudizio da esso avvocato anticipate, e che fossegli il compenso liquidato a norma di legge.

In questo stato si è portata la causa all'udienza

Il consigliere della prefettura signor Sicardi ne ha fatta la relazione.

I procuratori ed avvocati signori Giacinto Griffi, Saverio Favia, Benedetto Scavo, Enrico Pepe, Vito Orofino, Vincenzo d'Addosio e Vito de Nora, hanno letto e depositate le loro conclusioni del tenor seguente:

Griffi chiede che, il prefetto della provincia, nella qualità di Regio commissario ripartitore, dichiarando riassunta la istanza, ove occorra con gli attuali contendenti voglia disporre come appresso: 1° omologare le operazioni eseguite dai periti per quanto riflette la parte elementare; 2° modificare la combinazione dei raccolti elementi, e con la guida della scienza, della logica e dei giudicati, ritenere che in ogni ettare della Macchia Mellitto esistevano nel 1823, 90 piante di quercia; che queste piante erano tutte vetuste: che non deve farsi alcuna detrazione per raccoglitura, lasciando per intero il prezzo risultato dalle mercuriali; 3° in conseguenza delle premesse stabilite, dichiarare che il prodotto netto sulla intera tenuta, sia di lire 3396 e cent. 12 all'anno; 4° ordinare quindi che i possessori della tenuta Mellitto siano tenuti verso il signor Luigi Maddalena di compensarlo, a norma dei giudicati, in modo che percepisca annualmente lire 3396 e cent. 12; 5° condannare tutti i convenuti al pagamento di lire 156,137 e cent. 52 a titolo di frutti attrassati e dovuti al signor Maddalena dal 1823 sino a tutto dicembre 1869, salvo a ripetere i posteriori sino a che non si verificherà il compensamento; 6° Munirsi la ordinanza di clausola provvisionale; 7° condannarsi tutti i convenuti alle spese del giudizio e compensi di avvocati, comprendendo fra le spese quello erogato per lo pagamento dei periti.

Favia e de Nora concludono che, piaccia al ripartitore demaniale: 1° dichiarare inammessibile la domanda del signor Luigi Maddalena perchè incontra l'ostacolo della cosa giudicata, e perchè manca la qualità di feudatario in esso Maddalena; 2° di rigettarla pure, perchè abolito il terraggio che si esigeva sulla Macchia Mellitto, e del quale parte doveva attribuirsi al detto Maddalena; 4° dichiararsi estinta la servitù del duca sulla Macchia Mellitto e qualunque relativo compensamento, perchè gli alberi di quercia in quella sistenti distrutti dal 1822, senza colpa dei proprietarii della Macchia suddetta, e nel caso d'impugnazione si domanda prova testimoniale; 5° dichiararsi responsabile il municipio della distruzione dei succitati alberi e mettersi a suo carico tutte le conseguenze dannose; 6° ordinare una revisione di perizia, perchè quella eseguita è in contraddizione della sentenza e dei fatti più chiari e manifesti; 7° in ultimo presidio, l'autorità giudicante sulla base dell'antico capitale di ducati 100 pari a lire 425 che vantava il duca di San Vito sull'intera Macchia di Mellitto, giudichi quale potrebbe essere attualmente il suo capitale, avuto riguardo alla occupazione di molta terra per la costruzione della via nuova che da Grumo mena ad Altamura, essendo stato esso duca indennizzato degli alberi abbattuti in quel tratto, al deperimento notevole degli stessi alberi, ai diritti illimitati che tutti i Grumesi avevano sugli alberi in detta Macchia esistenti, ed all'aumento della popolazione; 8° rigettarsi la domanda dei fruttati per le ragioni innanzi dette; 9° mettere a carico del soccumbente le spese personali e necessarie e non le superflue.

Si domanda ancora che siano messi fuori causa i signori Giuseppe, Crescenzio, Pietro, Rosina ed Angela Vitulli, autorizzata Rosa ed Angela dai rispettivi mariti Domenico Tito ed Angelo Violante, non che le signore Aurora Gattagrisi ed Anna Gattagrisi, perchè non hanno mai posseduto terre nella Macchia Mellitto, col ristoro delle spese, danni ed interessi a carico del signor Luigi Maddalena.

Scavo chiede: 1° che i deducenti siano messi fuori contestazione; 2° che i giudicati del signor Maddalena non abbiano alcuna forza come *res inter alios acta*, e si dichiari prescritto ogni diritto di prodotto annuale e cumulato; 3° che si dichiari estinto, o come non mai costituito, il diritto del signor Maddalena Luigi; 4° e si condanni costui alle spese ed al compenso e palmario a favore di esso Scavo, che dichiara anticiparle.

Pepe chiede, che, piaccia all'illustrissimo signor prefetto della provincia, qual Regio commissario ripartitore, senza punto attendere a qualsiasi contraria deduzione od eccezione del signor Luigi Maddalena, ordinare la messa fuori causa dei signori Pasquale, Francesco e Gioacchino Lucatuorto fu Vito, Francesco ed Anna Lucatuorto fu Pietro, per non essere i medesimi affatto possessori di alcuna parte della così detta Macchia Mellitto, e se lo attore ciò impugni ne provi il contrario.

Gradatamente e senza il menomo pregiudizio della chiesta messa fuori causa, il concludente chiede inoltre, che sieno dichiarate nulle ed inammessibili le dimande dello attore signor Maddalena, ovvero nel merito rigettarle, anche per la totale carenza in esso sotto tutti gli aspetti di ogni diritto ed azione.

Ad ogni modo il concludente chiede nell'interesse dei suoi rappresentati il ristoro delle spese tutte del giudizio, e fa salvo pei medesimi ogni altro diritto, ragione ed azione che loro competa nel più esteso senso di legge.

Orofino nell'interesse del municipio di Grumo chiede il rigetto della domanda dell' attore, e subordinatamente che il comune venga messo fuori causa, con la condanna del signor Maddalena a tutte le spese anticipate dal sottoscritto, il quale chiede pure liquidarsi il compenso a norma di legge.

Lo stesso Orofino nell'interesse degli altri suoi difesi, fratelli e sorelle Galtieri, ha conchiuso per lo rigetto della domanda dello attore; subordinatamente che i medesimi vengano messi fuori causa, con la condanna del signor Luigi Maddalena a tutte le spese del giudizio da lui anticipate, ed al compenso da liquidarsi a norma di legge.

D'Addossio chiede che, la giustizia del signor commissario ripartitore voglia porre fuori causa il signor Mastroserio, non dovendo egli rispondere di cosa alcuna per aver adempito quanto era in lui, ed a quanto poteva esser tenuto per la passata e presente legislazione.

Si conchiude per le spese.

Ciascuno poi dei cennati procuratori ed avvocati ha svolta la sua difesa.

Il Regio commissario si riserba di pronunziare.

QUISTIONI.

1° Sono ammessibili le eccezioni di carenza di diritto nel signor Maddalena a chiedere il compensamento della ghianda che una volta raccoglieva il duca?

2° Nella negativa, se e fino a qual punto abbiano a ritenersi i risultati della perizia disposta ed eseguita a pro del signor Maddalena?

3° Quali provvidenze intorno a coloro che non trovansi a possedere nella suddetta Macchia, come relativamente a coloro che possedendo, non vennero citati a prendere comunicazione della perizia?

4° Che per i frutti?

5° Che per le spese?

Sulla prima quistione — Considerando che il diritto del duca S. Vito a raccogliere la ghianda dagli alberi di quercia nella Macchia Mellitto prende origine e vita dall'apprezzo eseguito nel 1631 dal Tavolario Malone ed è rifermato da solenne giudicato dell'abolita Commissione feudale del dì 11 agosto 1809.

Che cotal diritto, consistendo in una servitù che l'ex barone esercitava su di quella Macchia, appartenente a diversi privati, non poteva più sussistere specialmente quando, pubblicata nel cessato reame delle Due Sicilie la legge del 12 dicembre 1816, veniva vietato per il bene dell'agricoltura, qualsivoglia promiscuità, sia che questa derivasse da condominio, sia che dipendesse da servitù acquistata.

Che, dopo varii e lunghi litigi agitatisi e presso gl' intendenti della provincia di Bari, e presso la Gran Corte dei conti, quest' ultima finalmente decise con avviso del 27 luglio 1825, roborato da sovrana approvazione, spettare al duca un compensamento in linea di estimazione, per la servitù della ghianda; compensamento che facevasi cadere su di una parte del terratico che la Università di Grumo, profittando dei tempi e di quello agitar di litigi, cercava di riscuotere dai coloni della Macchia medesima, nel fine di far ritenere che la proprietà di detta Macchia fosse del comune; nulla rammentando che per la sentenza della Commissione feudale innanzi citata, non altro diritto aveva, che di legnare, essendo la terra posseduta dai particolari cittadini. Tanto, che quando alla Università venne in mente di recare in atto il preteso suo diritto, mercè un ruolo di esazione contro i possessori della Macchia, l'intendente di questa provincia e poscia l'abolita Gran Corte dei conti, con avviso del 21 febbraio 1827, pronunciavano la cancellazione di quel ruolo, condannando il comune a tutte le spese, per non essere quel terreno, che dei particolari cittadini, soggetto soltanto alla servitù della ghianda da parte del duca e del legnare a favore della Università e dei cittadini di Grumo.

Che il diritto del duca fosse stato riconosciuto e riconfermato da altri posteriori giudicati non è cosa da revocarsi in dubbio, tosto che voglia ricordarsi quanto diffusamente è detto nelle narrative: come inutile si rende ora il far quistione se al duca poteva succedere la moglie signora Teresa Maddalena; ed a questa il fratello signor Luigi Maddalena, attore nella presente vertenza, una volta che la prima nel giudizio di riassunzione d'istanza, venne ritenuta erede del marito con avviso della Gran Carte dei conti del 19 agosto 1861, ed il secondo cioè signor Luigi Maddalena, erede della defunta sorella per ordinanza commissariale del 30 giugno 1868, allorchè fu dichiarata riassunta la istanza nella persona di lui; avviso ed ordinanza che non furono mai, per questa parte oppcsti, e quindi divennero cosa giudicata fra le parti contendenti. È si aggiunge che avverso la predetta ordinanza, i possessori della Macchia Mellitto interposero appello; sostenendo soltanto la incompetenza del Regio commissario ripartitore; e la Corte di Trani con sentenza del 27 gennaio 1869, rigettando l' appello, ordinò la esecuzione della ripetuta ordinanza.

Essendo adunque per effetto di tali giudicati rimasta assolta e ribadita qualsivoglia quistione, le eccezioni di carenza di diritto nella persona dell'attore signor Maddalena si rendono ora inammessibili.

Sulla seconda quistione. — Considerando che, sebbene non vi sia ragione a respingere il diritto del signor Maddalena, siccome innanzi si è dimostrato, pure occorrerà vedere e ponderatamente esaminare la estensione di siffatto diritto, tenendo conto degli atti processuali in relazione alla perizia eseguita in favore dell'attore signor Maddalena.

E per tanto ottenere è mestieri anzitutto riportare qui alla lettera le poche parole pronunziate dalla Commissione feudale nella sua sentenza del dì 11 agosto 1809, allorchè, tra gli altri capi di gravezze che davano luogo a quella contestazione tra il comune di Grumo ed il duca San Vito, cadeva ancor disputa intorno alla denotata Macchia.

Disse quell'insigne Collegio:

« Riguardo alla Macchia di Mellitto *alias* San Giorgio, atteso che risulta dal divisato apprezzo del 1631 che sulla medesima il feudatario non vi ha che sola ghianda, ma il territorio è dei particolari cittadini ed altri di Grumo, e ci hanno il *jus legnandi* e tanto al secco quanto al verde, a lor gusto, come e dove meglio gli pare, tutte sorte di alberi sì per bruciare, come per lavorare, per servizio di loro masserie, pagliaie e di loro case o vendere o donare.

« La Commissione dichiara appartenere allo stesso signor duca la sola servitù della ghianda nella Macchia Mellitto e il territorio della medesima essere dei particolari cittadini ed altri di Grumo. »

Premesso ciò, si esamini la perizia per vedere quale estimazione i periti hanno fatto del diritto di ghiandare che il duca esercitava nella più volte ripetuta Macchia.

Essi periti hanno ritenuto che le piante di quercia nella Macchia di Mellitto, avuto riguardo alla servitù cui erano soggette, non potevano dare che il seguente prodotto:

« Ogni quercia giovane tomola 3, media tomola 7, vetusta tomola 12.

« Che perciò nella estensione di un ettare, il fruttato, avuto calcolo della diversa specie delle piante, raggiungeva la cifra di tomola 7 e cent. 80 di tomolo; quindi nella sua totale estensione di ettari 306, are 62 e centiarie 2 e 50, tomola 2391 e cent. 64 di tomolo.

« Che il costo di ciascun tomolo di ghianda coacervando i prezzi di un decennio in media, depurati da spese di raccoglitura e trasporto, deve ritenersi del valore di cent. 71 a tomolo; dimodochè ciascun ettare dava il reddito di lire 5 e cent. 54, e la intera estensione di lire 1698 e centesimi 6. »

Considerando che sebbene la perizia in esame sia sufficientemente analitica, pure essa difetta quando, a fronte della servitù cui era soggetta la Macchia di Mellitto, non può in qualsivoglia modo reggere. Il taglio al verde, al secco del legname ed a piacimento dei cittadini, per venderne e donare ancora, importa per principio di scienza e di ragione, che il diritto del duca riducevasi, quantunque confermato dalla Commissione feudale, a ben poca cosa, anzi spesso a nulla. Distrutti dalla scure i rami verdi di una quercia, e rami che dovevano servire per le masserie ed altro dei cittadini, a loro piacimento, qual prodotto poteva mai aversi di una quercia così spogliata dei suoi rami? Col taglio a piacimento si distruggono indistintamente e rami produttivi ed improduttivi; e la pianta, così smembrata e monca, perde la sua vegetazione e non dà più alcun frutto, o pochissimo ne rende.

Nè si dica che i periti abbiano avuto presenti queste considerazioni, sol perchè essi praticarono delle detrazioni, siccome risulta dalla perizia stessa: imperocchè se non abbia forse ad osservarsi intorno al calcolo della spesa, per la raccoglitura e trasporto della ghianda, e del costo segnato a ciascun tomolo, è poi da significarsi la leggerezza con che hanno calcolata la servitù gravosissima del taglio a piacimento, e la soverchia generosità con cui hanno valutato il diritto del duca. È vero che essi, per fare i dovuti calcoli dovevano fra l'altro, aversi una norma, e questa toglierla dalle vicine proprietà boschive, ma non essendo tali proprietà soggette a cosiffatto illimitato diritto dei cittadini, la sottrazione per questa parte avrebbe dovuto eseguirsi proporzionatamente allo stato di relativa improduttività, in che rimanevano le piante della Macchia Mellitto, depregiate e quasi distrutte dal taglio a piacimento.

Considerando che se i signori periti avessero ben concretizzato il diritto del duca ne avrebbero veduta la limitatissima estensione, e quindi non avrebbero estimato l'annuo prodotto della ghianda nella Macchia Mellitto in lire 1698 06.

A nulla poi gioverebbe una revisione di perizia, siccome da qualcuno dei litiganti si è chiesto, dappoichè quella già eseguita ci offre nelle sue parti i necessari elementi, i quali sebbene non dettero nelle conseguenze esatto risultato, per non essersi ben valutati gli effetti della servitù del taglio al verde, al secco ed a piacimento, pure metta al caso il giudicante di dare le provvidenze senza alcuna dubbiezza.

Considerando che il magistrato non è tenuto di conformarsi al parere dei periti contro la propria convinzione, art 102, legge 25 marzo 1817.

Considerando che l'ammontare del prodotto annuo della ghianda, assegnato con la perizia è affatto eccessivo di fronte allo illimitato diritto che i cittadini avevano di legnare al verde ed al secco a loro piacimento; quindi giustizia vuole che, modificandosi la perizia, sia ridotto l' annuo prodotto della ghianda per ciascun ettare da lire 5 e cent. 54 a lire 1 e cent. 38 e millesimi 71.

Sulla terza quistione. — Considerando che l'azione spiegata dal signor Luigi Maddalena contro i possessori della Macchia di Mellitto, essendo una azione reale, non potranno rispondere dell'oggetto della vertenza che i possessori della cosa stessa, siccome il medesimo signor Maddalena domandava; quindi i non possessori della Macchia, come dalla perizia, tra quali va il comune di Grumo, debbono essere messi assolutamente fuori causa.

Nè si adduce che il comune, avendo una volta spiegate delle pretensioni su quelle terre, debba rimanere in giudizio, per rispondere di tutte le conseguenze verso l'attore signor Maddalena; imperocchè essendosi innanzi dimostrato che, quando appunto il comune cercò di tradurre in atto il concepito desiderio, di riscuotere cioè il terratico dai possessori della Macchia Mellitto, mercè un ruolo di fida, le sue pretese vennero con solenne giudicato del 21 febbraio 1827 dichiarate abusivo, e quindi disposta la cancellazione dal ruolo, cessò fin d'allora ogni interesse del comune; potendo quest'ultimo essere tenuto soltanto a rispondere delle conseguenze di quella contestazione in rapporto limitatamente al tempo che la medesima durò.

Considerando che quantunque dalla perizia risultino essere i signori Giannini Giuseppe fu Pietro, Fattizza Vito fu Leonardo, Giannini Domenico fu Pietro, Giannini Pasquale di Antonio, Spano Francesco fu Michele, Spano Carlantonio fu Michele, Colantuono Vitantonio fu Gius., Regina Vito di Gius., Mercurio Filippo fu Carlo, Gesonte Pietro fu Pasquale, Peragine Francesco fu Vincenzo, Rella Domenico fu Tommaso, Rella Tommaso di Pasquale, Rella Pasquale fu Tommaso, Rella Giuseppe fu Tommaso, Servedio Lorenzo fu Giambattista, Chierico Silvestro fu Pietro, Gattagrisi Vincenzo fu Vito, Rella Michele fu Tommaso, Spano Michele di Vito, Mastroserio Beniamino fu Camillo, Tarulli Stefano di Francesco, Siciliani Giacomo fu Francesco, Gattagrisi Fortunato fu Vincenzo, Chierico Vito fu Pietro, Chierico Bartolomeo fu Pietro, Amandolare Pasquale fu Giacomo, Siciliani Rocco fu Giacomo, De Paola Nicola di Gaetano, Siciliani Leonardo fu Francesco, Siciliani Alessandro fu Giacomo, Lella Giuseppe fu Pietro, Colasuonno Carlo fu Giovanni, Giannini Pietro di Antonio, eredi di Michele Palumbo, Settanni Giuseppe fu Vito, Palumbo Gaetano fu Michele, Scarola Vito fu Rocco, Spano Vito Paolo fu Leonardo, Giannini Francesco fu Domenico, Rella Tommaso fu Niccola, Lozito Rocco fu Vincenzo, Sollecito Luigi di Giuseppe, Giannini Carlo fu Domenico, Giannini Leonardo fu Domenico, Ferrante Saverio di Giacomo, Rella Mauro, Tomanelli Michele fu Vito, Lozito Michele fu Giacomo, Siciliani Vito fu Rocco, Lozito Giuseppe fu Giacomo, Antonelli Giuseppe, gli attuali possessori della Macchia Mellitto, pure dall'atto del signor Maddalena del dì 14 ottobre 1870 (31), per l'usciere Pasquale Savino del mandamento di Grumo, rilevasi che dieci dei sopra nominati possessori, che sono i signori Carlantonio Spano fu Michele, Spano Michele di Vito, Tarulli Stefano di Francesco, Siciliani Giacomo fu Francesco, Spano Vito Paolo fu Leonardo, Giannini Francesco fu Domenico, Sollecito Luigi di Giuseppe, Giannini Giuseppe fu Domenico, Lozito Giuseppe fu Giacomo, Antonelli Giuseppe, non furono citati a prendere comunicazione della perizia stessa, e conseguentemente non si presentarono all' udienza; cosicchè contro dei medesimi non vi sarebbero provvedimenti a dare.

Sulla quarta quistione. — Considerando che essendo incontrastabile il diritto dell'attore signor Maddalena a conseguire il compensamento, disposto già dall'abolita Gran Corte dei conti, i frutti gli sono dovuti dal 1823, epoca in cui i possessori furono messi legalmente in mala fede.

Sulla quinta quistione. — Considerando che la condanna delle spese giudiziali essendo la conseguenza della soccumbenza; ed essendo i litiganti andati rispettivamente soccumbenti, meno i non possessori della Macchia Mellitto, esse dovranno analogamente proporzionarsi, art. 206 della legge 25 marzo 1817.

Per siffatte considerazioni — Il prefetto, udito l'avviso dei due funzionari aggiunti, diffinitivamente pronunziando, senza arrestarsi alle varie eccezioni e domande delle parti che rigetta; e spiegando le riserve fatte con l'ordinanza 30 giugno 1868, riconoscendo il diritto del signor Luigi Maddalena ad essere compensato del prodotto della ghianda che una volta percepiva il duca di S. Vito nella macchia Mellitto,

Ordina:

1° Omologa nella parte elementare la perizia eseguita nello interesse del signor Luigi Maddalena dai periti signori Antonio Viti, Nicola Capriati e Francesco Saverio Favia, depositata nell'ufficio demaniale presso la prefettura, giusta verbale del 9 ottobre 1869 (32), modificandola però nell'ammontare annuo del prodotto della ghianda con la riduzione da lire 5 e cent. 54 per ciascun ettare di terreno, e complessivamente su ettari 306, are 62 e centiare 2 e 50, lire 1698 e centesimi 6, a lira 1, centesimi 38 e millesimi 61 per ciascun ettare di terreno, in complesso lire 425.

2° Condanna i signori Giannini Giuseppe fu Pietro, Fattizza Vito Leonardo, Giannini Domenico fu Pietro, Giannini Pasquale di Antonio, Spano Francesco fu Michele, Colantuono Vitantonio fu Giuseppe, Regina Vito di Giuseppe, Mercurio Filippo fu Carlo, Gesonte Pietro fu Pasquale, Paragine Francesco fu Vincenzo, Rella Domenico fu Tommaso, Rella Tommaso di Pasquale, Rella Pasquale di Tommaso, Rella Giuseppe di Tommaso, Servedio Lorenzo fu Giambattista, Chierico Silvestro fu Pietro, Gattagrisi Vincenzo fu Vito, Rella Michele fu Tommaso, Mastroserio Beniamino fu Camillo, Maria Jetro vedova Grattagrisi, nella qualità come dagli atti, Chierico Vito fu Pietro, Chierico Bartolomeo fu Pietro, Amandolare Pasquale fu Giacomo, Siciliani Rocco fu Giacomo, De Paola Nicola di Gaetano, Siciliani Leonardo fu Francesco, Siciliani Alessandro fu Giacomo, Lella Giuseppe fu Pietro, Colasuonno Carlo fu Giovanni, Giannini Pietro fu Antonio, Domenico Palumbo *juniore* fu Michele, Settanni Giuseppe fu Vito, Palumbo Gaetano fu Michele, Scarola Vito fu Rocco, Rella Tommaso fu Nicola, Lozito Rocco fu Vincenzo, Giannini Carlo fu Domenico, Giannini Leonardo fu Domenico, Ferrante Saverio di Giacomo, Rella Mauro, Tomanelli Michele fu Vito, Lozito Michele fu Giacomo, Siciliani Vito fu Rocco; a pagare annualmente, in linea di compensamento al signor Luigi Maddalena lire 399 e cent. 9, nella ragione di lira 1, cent. 38 e mil-

esimi 61 per ciascun ettare di terreno, ed in proporzione della estensione da ciascuno rispettivamente posseduta nella Macchia Mellitto.

3° Fa salvo i diritti dell'attore signor Maddalena se, come e quanto per legge contro i non citati a prendere comunicazione della perizia, che sono i signori Carlantonio Spano fu Michele, Michele Spano di Vito, Stefano Tarulli di Francesco, Giacomo Siciliani fu Francesco, Vito Paolo Spano fu Leonardo, Francesco Giannini fu Domenico, Luigi Sollecito di Giuseppe, Giuseppe Giannini fu Domenico, Giuseppe Lozito fu Giacomo, e Giuseppe Antonelli, che non furono citati a prendere comunicazione della perizia: quindi dalle annue lire 425, di cui è parola al capo secondo della presente ordinanza, va detratta la parte dovuta da costoro in rapporto alla estensione rispettivamente posseduta secondo la perizia.

4° Pone fuori causa il comune di Grumo e tutti gli altri citati ed intervenuti che non sono risultati possessori della macchia Mellitto, giusta la perizia stessa.

5° Condanna a favore del signor Luigi Maddalena di Napoli tutti i possessori dei terreni della Macchia Mellitto, indicati al capo 2° della presente ordinanza, al pagamento di lire 18,358 e cent. 14 ciascuno in proporzione dei terreni posseduti, a titolo di frutti dal 1823 fino a tutto dicembre 1869; e nella ragione sopra indicata di lira 1, cent. 38 e mill. 71 per ogni ettare, oltre le annualità posteriormente scadute.

Fa salvo agli aventi causa a titolo particolare lo esperimento dell'azione di garentia contro chi e come per legge.

6° Condanna gli stessi individui enunciati al capo 2° a due terzi di spese comprese quelle di perizia, ed ai compensi dovuti agli avvocati, a favore del signor Luigi Maddalena, dovendo l'altro terzo rimanere compensato.

7° Condanna il signor Luigi Maddalena a tutte le spese a favore dei non possessori già posti fuori causa, tra' quali il comune di Grumo; però dovrà per quest'ultimo detrarsi dall'ammontare delle spese quella parte che fu erogata pel giudizio che sostenne intorno al preteso diritto del terratico, la quale dovrà cedere a danno esclusivo di esso comune.

8° Le spese tutte ed i compensi dovuti ai difensori, secondo i varii atti e le diverse persone rappresentate, saranno liquidate a norma di legge.

Così giudicato in Bari alla udienza del dì 30 luglio corrente anno, in continuazione della udienza del dì 24 gennaio 1871 — Il prefetto — firmato — Amari Cusa — I funzionarii aggiunti — firmati — Giuseppe Carelli — Luigi Sicardi.

Elenco delle registrate.

(1) Senza registro — (2) Senza registro (3) Senza registro — (4) Senza registro — (5) Senza registro — (6) Senza registro (7) Senza registro (8) Senza registro — (9) Senza registro (10) Senza registro, perchè di antica data — (11) Riportata nel bollettino delle decisioni della Commissione feudale dell'anno 1809, n° 8, senza registro — (12) Registrato a Bari il 4 detto, lib. 1°, vol. 37, fol. 46, cas.ª 1ª, gr. 20. Mascoli — (13) Registrato a Napoli a 16 febbraio 1828, n° 2854, fol. 93, cas.ª 4ª, vol. 162, lib. 3°, officina atti giudiziarii ricevuti duc. 4 e gr. 80 — Staffa — (14) Registrato a Napoli, officina atti giudiziarii a 18 luglio 1827, fol. 2°, cas.ª 1ª, volume 153, lib. 3°, n° 10154, ricevuti duc. 4 e gr. 8 — Manfredi — (15) Esistente in originale e minuta fra gli atti amministrativi — (16) Registrato a Bari, 19 novembre 1832, n° 4597, libro 1°, vol. 80, fol 76, verso cas.ª 5ª gr. 80 — Satonna — (17) Esente da registro come atto di amministrazione — (18) Registrato a Napoli li 23 aprile 1863, al terzo uffizio, n° 2231, modulo 1°, vol. 6, fol. 100, per diritto fisso e decimo lire 6,60, n° 883, per archivio lire 2,12 — Cocozza — (19) Rilasciato con la marca di registrazione di cent. 50 — (20) Registrata sull'atto dell'usciere Musci del tribunale di Bari del 16 giugno 1868, numero 4679, registrato a Bari li 17 giugno 1868, lib. 3° vol. 19, fol. 137, lira 1,10 — Cacciatore — (21) Registrato sull'atto dell'usciere Musci come innanzi — (22) Registrato a Trani 1° marzo 1869, n° 464, registro terzo, vol. 24, fol. 46, lire 11 — Sicilia — (23) Registrata con marca da lira una annullata dall'ufficio demaniale di prefettura — (24 e 25) Registrate sull'atto dell'usciere del mandamento di Grumo Pasquale Savino del 14 ottobre 1870 con la marca di registrazione di lira una annullata — (26) Senza registro perchè di antica data — (27) Esente da registro perchè di antica data — (28) Registrata a Napoli a 24 marzo 1803 al burò giudiziario, n° 2, fol. 38, cas.ª 3ª, per diritto fisso e decimo gr. 42 — De Martino — (29) Menzionato come al n° 11 — (30) Esente da registro — (31) Registrato come ai numeri 24 e 25 — (32) Registrata come al n° 23. — N° 198 del repertorio — La presente ordinanza è stata pubblicata nella solita sala delle udienze della prefettura dal coadiutore dell'ufficio demaniale signor Tommaso Nicolini, oggi in Bari 23 agosto 1871 — Il prefetto — firmato — Amari Cusa — N° 1926, registrato a Bari 30 agosto 1871, lib. 3, vol 28, fol. 133, esatte lire 54 — Cacciatore — Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione la presente ordinanza, al Ministero Pubblico di darvi assistenza; a tutti i comandanti ed uffiziali della forza Pubblica di concorrervi con essa, quando ne sieno legalmente richiesti.

Rilasciata la presente spedizione oggi in Bari li 7 settembre 1871 all'avvocato signor Giacinto Griffi procuratore del signor Luigi Maddalena.

Per ispezione: il coadiutore dell'ufficio demaniale presso la prefettura: Tommaso Nicolini.

Visto il prefetto: Amari Cusa.

N° 199 del repertorio.

Specifica: Minuta originale fol. 11, lire 13,20 — Diritti sull'originale lire 5,00 — Repertorio lire 0,20 — Registro lire 54,00 — Foglio 14 per la presente spedizione lire 33,60 — Scritturazione lire 16,80 — Repertorio lira 0,20 — Marca di registro lira 1,20 — Totale lire 124,20.

Il coadiutore dell'ufficio demaniale: T. Nicolini.

Visto il prefetto: Amari Cusa.

Num. 1343 delle richieste. — Copia estratta dagli atti civili esistenti nella cancelleria della Corte di appello delle Puglie sedente in Trani.

All'onorevole commendatore presidente, Pubblico Ministero e componenti la Corte di appello delle Puglie.

Luigi Maddalena, di Napoli, espone: Che fin dal 1823 pende giudizio fra lo esponente, che viene qual erede del duca di San Vito, ed i possessori della Macchia Mellitto in tenimento di Grumo, riguardante lo scioglimento di promiscuità. Che il giudizio ha esibito moltissime fasi ed innanzi agli aboliti tribunali amministrativi, ed innanzi al potere giudiziario. Che finalmente il prefetto della provincia di Bari ha emessa ordinanza in merito in data 30 luglio 1871. Che con la detta ordinanza si vedono sommamente lesi i dritti dello esponente, ed è perciò che intende appellare innanzi questa Corte. Or poichè trattasi di dover citare ben 174 persone e che si trovano domiciliate in diverse parti, così si chiede che la detta ordinanza, che si esibisce, insieme all'appello venga notificato per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale uffiziale del Regno.

Trani, 19 settembre 1871. — Firmato: Giacinto Griffi — Il primo presidente della Corte di appello delle Puglie sedente in Trani.

Letta l'antescritta dimanda;

Visto l'art. 146 Codice di procedura civile,

Ordina comunicarsi la presente istanza con gli atti esibiti al Pubblico Ministero, per indi farsene rapporto dal consigliere cav. de Berardinis nella camera di consiglio di questa Corte, sezione feriale.

Trani, 19 settembre 1871.

Firmati: Il primo presidente, Nicola Ciampa — Sabino Calò — N. 1010 trascrizione.

Specifica: Dritto L. 0 72, trascrizione L. 0 18; totale L. 0 90. — Quietanza n. 6352. Li 23 settembre 1871. — Ricco. — N. 3476 registro di copia. — G. Petrelli.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di appello delle Puglie in Trani:

Letta la dietroscritta dimanda e gli acchiusi atti;

Considerando che nella specie del fatto si verificano le condizioni previste dall'art. 146 Codice di procedura civile, non si oppone che la Corte autorizzi la citazione per proclami pubblici, e con le cautele contestate dal detto articolo.

Trani, li 21 settembre 1871.

Firmato: Il sostituto procuratore generale del Re, G. Pagano.

L'anno 1871, il giorno 25 settembre, Riunita nella camera del consiglio la sezione feriale, ramo civile della Corte di appello delle Puglie, residente in Trani, intervenendo i signori cavaliere Giovanni Giuseppe degli Uberti consigliere decano funzionante da presidente, cavaliere Achille Altobelli, cavaliere Pietro Collenza, Beniamino de Berardinis e cavaliere Luigi Semola, consiglieri fuori la presenza del Pubblico Ministero.

Il consigliere signor de Berardinis ha proposto alla Corte la istanza del signor Luigi Maddalena, domiciliato in Napoli, rappresentato dal signor Giacinto Griffi, con la quale chiede che l'ordinanza emessa dal prefetto della provincia di Bari del 30 luglio ultimo, emessa nello interesse del ricorrente ed i possessori della Macchia Mellitto in tenimento di Grumo, sia insieme all'appello notificata per proclami pubblici mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno.

Letta la domanda suddetta con gli allegati documenti;

Letta l'antescritta requisitoria del Pubblico Ministero;

Intesa la relazione fatta dal consigliere signor de Berardinis;

Attesochè la notificazione dell'ordinanza emanata dal prefetto di Bari nel 30 luglio ultimo, da farsi, come si è chiesto, unitamente all'appello contro l'ordinanza medesima, riesce sommamente difficile pel numero di ben oltre a 100 persone, da notificarsi a Grumo, Troja, Toritto, Bitetto e Sansevero;

Che perciò si è nel caso preveduto dall'articolo 146 del Codice di procedura civile, ed in applicazione di esso e dell'articolo 152 del medesimo Codice, è necessario designare proporzionatamente coloro verso i quali debbano essere osservati i modi ordinari di notificazione e citazione, ed in pari tempo stabilire un conveniente termine per comparire;

Per tali considerazioni:

Veduti i citati articoli:

La Corte, udito il rapporto del consigliere relatore, deliberando in camera di consiglio sulle uniformi requisitorie del Pubblico Ministero, autorizza il signor Luigi Maddalena, quale erede beneficiato della fu Teresa Maddalena, a notificare l'ordinanza emessa dal prefetto della provincia di Terra di Bari, nella qualità di Regio commissario ripartitore dei Demanii nel 30 luglio corrente anno, e simultaneamente ad appellarne per proclami pubblici mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di detta provincia e nel giornale ufficiale del Regno. Ben vero, quanto al comune di Grumo, ed ai signori Domenico Galtieri, Carlo Giannini fu Domenico, Beniamino Mastroserio fu Camillo, Giuseppe Rella fu Tommaso, Vito Chirico fu Francesco, domiciliati a Grumo, Francesco Lucatuorto fu Pietro, domiciliato a Toritto, e Rosa Galtieri, domiciliata a S. Severo, la notificazione della mentovata ordinanza con appello dovrà esser fatta ne' modi ordinari.

Stabilisce nell'interesse di tutti coloro che debbono citarsi con l'appello il termine di giorni 25 per comparire.

Fatto e deciso nel suddetto dì, mese ed anno.

Firmati: G. G. Uberti — Vincenzo Maria Boccio.

Specifica:

Carta fogli due lire 2 40 - Dritto di originale lire 2 20 - Marca e repertorio lire 2 60 - Totale lire 7 20.

Quietanza n 6656.

Li 9 ottobre 1871. — Ricco.

N. 3631 registro di copia.

G. Petrelli.

Sull'originale vi è la marca annullata.

Per copia conforme:

Rilasciata oggi li 10 ottobre 1871 al signor Giacinto Griffi.

Il cancelliere della Corte cav. dell'Ordine della Corona d'Italia Isaja Longo.

Specifica:

Bollo lire 2 40 - Scritte facciate otto lire 4 - Registro e repertorio lire 2 60 - Totale lire 9.

Quietanza n. 6684.

Li 10 ottobre 1871. — Ricco.

N. 3650 registro di copia.

G. Petrelli.

L'anno mille ottocento settantuno, il giorno venti novembre in Bari.

Ad istanza del signor Luigi Maddalena, nella qualità di erede beneficiato della germana signora Teresa Maddalena vedova del Duca di S. Vito, proprietario, domiciliato e residente in Napoli, strada Pignasecca, n. 11. — Io Vincenzo Maino usciere addetto alla Corte d'Appello delle Puglie sedente in Trani, ivi residente e domiciliato Strada S. Andrea,

Ho notificato: 1° Con espressa riserba dell'appello la ordinanza emessa dal prefetto della provincia di Terra di Bari, nella qualità di R. commissario ripartitore dei Demani nel giorno trenta luglio e pubblicata li ventitrè agosto del 1871 (registrata in Bari li 30 detto agosto al n. 1926, libro 3°, vol. 28, fol. 133, lire 54, Cacciatore);

2° E la ordinanza emessa nella camera del consiglio dalla sezione feriale, ramo civile della Corte d'Appello delle Puglie sedente in Trani, nel giorno venticinque settembre mille ottocento settantuno (registrata nella Cancelleria di detta Corte con marca di lire 2 40, annullata), ai signori: 1. coniugi Anna Lucatuorto - 2. e Francesco Vitulli - 3. Francesco Lucatuorto fu Vito - 4. Pietro Lucatuorto - 5. Teresa Lucatuorto, tutti proprietari, domiciliati in Toritto - 6. Luisa Galtieri - 7. e Raffaele Loizzo coniugi, domiciliati in Toritto, prima residenti in Troia di Capitanata, ed ora in Giovinazzo per ragione dell'uffizio di Pretore del signor Loizzo - 8. Vito Scarola fu Rocco - 9. Giuseppe Giannini di Antonio - 10. Pietro Giannini di Antonio - 11. Pasquale Giannini di Antonio - 12. Francesco Giannini fu Domenico - 13. Agata Giannini - 14. e Mauro Rella fu Tommaso coniugi - 15. Giuseppe Sottanni di Vito-Nicola - 16. Michele Spano di Vito - 17 Rocco Cristina fu Paolo - 18. Angela Cristina fu Paolo e 19. Vito Fattizza fu Leonardo coniugi - 10. Anna Cristini fu Paolo e 21. Filippo Mercurio fu Carlo, coniugi - 22. Rosa Cristini fu Paolo - 23 Leonardo Siciliano fu Francesco - 24. Benedetta Siciliano e 25. Nicola di Paola di Gaetano, coniugi - 26. Pasquale Amendolare fu Domenico - 27. Giacomo Amendolaro di Pasquale - 28. Domenico Amendolaro di Pasquale - 29. Rosalba Gattagrisa fu Vincenzo - 30. Vincenzo Gattagrisa fu Vito - 31. Anna Gattagrisa, vedova di Nora - 32. Maria Jetra, vedova di Fortunato Gattagrisa, quale amministratrice dei di lei figli minori eredi del medesimo - 33. Aurora Gattagrisa - 34. Rosalba Gattagrisa fu Vincenzo - 35. Giuseppe Tarulli di Francesco - 36 Rocco Lozito fu Vincenzo - 37. Vito Chirico fu Pietro 38. Domenico Palumbo juniore fu Michele - 39. Antonio Palumbo fu Domenico - 40. Carlo Colasuonno fu Giovanni - 41. Giuseppe Lilla fu Pietro - 42. Giuseppe Casciona figlio di Domenico e di Rosa Palumbo - 43. Michele Casciona fu Domenico - 44. Federico Galtieri fu Giuseppe - 45. Sacerdote Leonardo Galtieri fu Giuseppe - 46. Emilio Galtieri fu Giuseppe - 47 Vito Bracciadiota - 48. Antonio Bracciadiota - 49. Giuseppe d'Aniello, coniugi - 50. Grazia Bracciadiota e 51. Vincenzo Fattizza, coniugi - 52 Leonardo Campanella fu Giuseppe - 53. Nicola Patruno fu Pasquale - 54. Carlo Patruno fu Pasquale - 55. Rosa Giancaspro, vedova di Michele Regina, nella qualità dichiarata negli atti - 56. Sacerdote Vito, Regina fu Michele - 57. Pasqua Regina e 58 Raffaele d'Elia, coniugi - 59 Angela Regina, e 60. Angelantonio Savino, coniugi - 61. Maria Regina e 62 Filippo Savino, coniugi - 63. Raffaele Regina fu Michele - 64 Michele Tomanelli fu Vito - 65. Nicola Tomanelli fu Vito - 66. Sacerdote Rocco Tomanelli fu Vito - 67. Mauro Tomanelli fu Vito - 68. Francesco Tomanelli fu Vito - 69. Michele Rella fu Tommaso, nella qualità dichiarata negli atti - 70. Rocco Rella - 71. Leonardo Rella - 72 Domenico Rella fu Tommaso, nella qualità dichiarata negli atti - 73. Rosa Misciagna - 74. Francesco Misciagna - 75. Pietro Biasi - 76. Margherita Biasi, e 77. Leonardo Spano, coniugi - 78 Rocco Rella fu Nicola - 79. Tommaso Rella fu Nicola - 80. Vito Rella fu Nicola - 81. Angela Biasi e 82. Nicola Bizoco, coniugi - 83. Angela Rella - 84. Margherita Rella e 85 Leonardo Baccellieri, coniugi - 86. Antonio Giannini fu Giuseppe - 87. Francesco Mastroserio fu Camillo - 88. Giuseppe Antonelli fu Francesco - 89. Francesco de Chiara fu Sebastiano - 90. Angela Spano e 91. Francesco Peragina fu Vincenzo, coniugi - 92. Rocco Siciliano fu Giacomo - 93 Alessandro Siciliano fu Giacomo - 94. Donato Rizzi - 95. Pietro Rizzi - 96. Giacomo Siciliano fu Francesco - 97. Michele Lozito fu Giacomo, anche nella qualità di erede del fratello Giuseppe - 98. Rocco Mastroserio - 99 Michele Mastroserio - 100. Leonardo Mastroserio - 101. Alessandro Mastroserio - 102. Giuseppe Patruno fu Maurizio - 103. Sacerdote Francesco Paolo Patruno fu Maurizio - 104. Carlantonio Spano fu Michele - 105 Francesco Spano fu Michele - 106 Pasqua Giancaspro e 107. Michele Rella, coniugi - 108. Francesco di Mauro vedovo di Anna Giancaspro, quale amministratore dei figli minori con la stessa procreati - 109. Pietro Giancaspro - 110. Francesco Rella - 111. Vincenzo Rella - 112. Sacerdote Donato Chirico - 113. Bartolomeo Chirico fu Pietro - 114. Mariantonia Chirico e 115. Silvestro Chirico fu Pietro, coniugi - 116. Angela Chirico e 117. Giuseppe Patruno, coniugi - 118. Giuseppe Giannini di Pietro - 119. Giuseppe Giannini fu Domenico - 120 Domenico Giannini di Pietro - 121 Antonio Giannini di Pietro - 122. Pietro Gisonda fu Pasquale - 123 Grazia Gisonda, e 124 Vincenzo Ferrante, coniugi - 125 Anna Cassano, e 126. Vitantonio Colantuono fu Giuseppe, coniugi - 127. Faustina Cassano, e 128 Francesco Verrè, coniugi - 129. Tommaso Rella di Vincenzo - 130 Luigi Maggio fu Vito - 131. Nicola Maggio fu Vito - 132. Francesco Maggio fu Vito - 133. Eredi di Vito-Paolo Spano, cioè Michele, Francesca e Vincenza Spano - 134. Giuseppe Sollecito fu Luigi - 135. Luigi Sollecito fu Giuseppe - 136. Vincenzo Rella - 137. Domenico Rella - 138. Giuseppe Palmadessa - 139. Lorenzo Servidio fu Giambattista - 140. Anna Giannini, e 141. Tommaso Rella, coniugi - 142. Lucrezia Giannini, e 143. Rocco Lozito fu Vincenzo, coniugi - 144. Donata Giannini, e 145. Saverio Ferrante di Giacomo, coniugi - 146. Leonardo Giannini fu Domenico - 147. Giovanna Siciliani vedova di Domenico Giannini, nella qualità dichiarata negli atti - 148. Maria Scarola, e 149. Vincenzo Rella, coniugi - 150. Lucrezia d'Erasmo vedova di Rocco Scarola - 151. Pasquale Rella fu Tommaso - 152. Vito Siciliano di Rocco - 153. Vito Regina fu Giuseppe - 154. Gaetano Palumbo fu Michele - 155. Francesca Galtieri fu Gius. - 156. Bartol. Chirico fu Francesco - 157. Maria Chirico fu Pietro - 158. Stefano Tarulli di Francesco, tutti proprietari domiciliati in Grumo Appula - 159. Giuseppe Vitulli - 160. Pietro Vitulli - 161. Crescenzo Vitulli - 162. Rosina Vitulli - 163. Angela Vitulli fu Francesco nella qualità di erede del padre, proprietari domiciliati in Binetto - 164. Gioacchino Lucatuorto e 165 Pasquale Lucatuorto, domiciliati in Bitetto, proprietari - 166. Ottavio Gattagrisa, farmacista, domiciliato in Ortanova. E ciò perchè ne abbiano di tutto, non escluso della risorba dell'appello, piena e legale scienza.

In pari tempo, e sulla medesima istanza, e per effetti della riserba di appellare fatta di sopra, io usciere ho dichiarato ad essi signori intimati che lo istante con la succennata qualità, e con questo atto, produce formale appello dalla sopra indicata ordinanza del prefetto come regio commissario ripartitore dei demani del 30 luglio 1871, per i seguenti motivi:

1. Il regio commissario ripartitore errava in fatto quando riteneva che non tutti i possessori attuali erano stati regolarmente citati, mentre tutti stavano in giudizio regolarmente, e si era pure conchiuso nel loro interesse. Errava del pari in dritto, perchè in fatto di canoni la solidarietà è conseguenza della indivisibilità; quindi non poteva non accordare intero il diritto dell'attore contro i convenuti, anche quando non fossero stati citati tutti.

2. Se l'azione è immobiliare per l'art. 449 LL CC, e come ritenne lo stesso magistrato giudicante, ne seguiva che tale azione fu bene iniziata contro coloro che possedevano nel momento che fu istituito il giudizio, e proseguito contro i posteriori eredi ed aventi causa; dovevano quindi tutti essere condannati alle spese, e non già condannarsi il signor Maddalena a favore di coloro che non si trovano oggi più possessori.

3. L'errore fu anche più grave in rapporto al municipio di Grumo Appula che rimase in causa per le dimande degli altri possessori, ed assunse direttamente la difesa di questi ultimi.

4. Finalmente in merito dovevano accogliersi pienamente le dimande del signor Maddalena per le stesse ragioni dedotte innanzi al regio commissario ripartitore con le comparse conclusionali, e che si abbiano qui per ripetute alla lettera.

Per questi ed altri motivi da spiegarsi come e quando per legge, io usciere ho citato tutti i disopra nominati signori, dico, intimati al numero di centosessantasei, a comparire all'udienza che terrà la prima sezione della lodata Corte di appello delle Puglie sedente in Trani, nel giorno ventinove dicembre andante anno mille ottocento settantuno, e con la continuazione, ove occorresse, per sentire pienamente accolto il presente gravame, e quindi, facendo la Corte quello che far doveva il Regio commissario ripartitore, disporre così:

1° Riconfermare la ordinanza per quanto riflette la omologazione delle operazioni dei periti, relative alla parte elementare.

2° Modificandosi la combinazione dei raccolti elementi, con la guida della scienza, della logica e dei giudicati, debba ritenersi che in ogni ettare della Macchia Mellitto vi esistevano nel 1823 novanta piante di quercia; che queste piante erano tutte vetuste; che non deve farsi alcuna detrazione per raccoglitura, lasciando per intero il prezzo risultato dalle mercuriali.

3° In conseguenza delle premesse stabilite, dichiarare che il prodotto netto sulla intera tenuta sia di lire tremila trecento novantasei e centesimi dodici all'anno.

4° Ordinare quindi che i possessori della tenuta Mellitto (e segnatamente i signori:

1. Giannini Giuseppe fu Pietro - 2. Fattizza Vito Leonardo - 3. Giannini Domenico fu Pietro - 4. Giannini Pasquale di Antonio - 5. Spano Francesco fu Michele - 6. Colantuono Vitantonio fu Giuseppe - 7. Regina Vito di Giuseppe - 8. Mercurio Filippo fu Carlo - 9. Gisonta Pietro fu Pasquale - 10. Peragina Francesco fu Vincenzo - 11. Rella Domenico fu Tommaso - 12. Rella Tommaso di Pasquale - 13. Rella Pasquale di Tommaso - 14. Rella Giuseppe di Tommaso - 15. Servedio Lorenzo fu Giambattista - 16. Chirico Silvestro fu Pietro - 17. Gattagrisi Vincenzo fu Vito - 18. Rella Michele fu Tommaso - 19. Mastroserio Beniamino fu Camillo - 20. Jetro Maria vedova Gattagrisi, nella qualità come dagli atti - 21. Chirico Vito fu Pietro - 22. Chirico Bartolomeo fu Pietro - 23. Amendolare Pasquale fu Giacomo - 24. Siciliano Rocco fu Giacomo - 25. De Paola Nicola di Gaetano - 26 Siciliani Leonardo fu Francesco - 27. Siciliani Alessandro fu Giacomo - 28 Lella Giuseppe fu Pietro - 29 Colasuonno Carlo fu Giovanni - 30. Giannini Pietro fu Antonio - 31. Palumbo Domenico juniore fu Michele - 32. Settanni Giuseppe fu Vito - 33. Palumbo Gaetano fu Michele - 34. Scarola Vito fu Rocco - 35. Lozito Rocco fu Vincenzo - 36. Giannini Carlo fu Domenico - 37 Rella Tommaso fu Nicola - 38. Giannini Leonardo fu Domenico - 39. Ferrante Saverio di Giacomo - 40. Rella Mauro - 41. Tomanelli Michele fu Vito - 42. Lozito Michele fu Giacomo - 43. Siciliano Vito fu Rocco. — Non che i signori: 44. Spano Carlantonio fu Michele - 45 Spano Michele di Vito - 46. Tarulli Stefano di Francesco - 47. Siciliani Giacomo fu Francesco - 48. Eredi di Spano Vito Paolo, cioè Michele, Francesca e Vincenza - 49. Giannini Francesco fu Domenico - 50 Sollecito Luigi di Giuseppe - 51. Giannini Giuseppe fu Domenico - 52. Lozito Michele fu Giacomo, tanto in nome proprio che quale erede del defunto fratello Giuseppe - 53. ed Antonelli Giuseppe fu Francesco) sieno tenuti verso il signor Luigi Maddalena a compensarlo a norma dei giudicati, in modo che percepisca annualmente lire tremila trecento novantasei e centesimi dodici.

5° Condannare anche i convenuti al pagamento di lire centocinquantaseimila centotrentasette e centesimi cinquantadue a titolo di frutti attrassati e dovuti al signor Maddalena dal 1823 sino a tutto dicembre milleottocento sessantanove, salvo a ripetere i posteriori fino a che non si verificherà il compensamento.

6° Condannarsi tutti i convenuti ed appellati alle spese intere del giudizio di prima istanza, non che alle attuali di appello e compensi di avvocati, comprendendo fra le spese quelle erogate per lo pagamento dei periti.

Con dichiarazione che innanzi alla Corte di appello lo istante verrà rappresentato dal procuratore signor Ottavio Campanile, e difeso dall'avvocato signor Giacinto Griffi.

Simile notifica col presente atto di appello viene notificato agli altri collitiganti domiciliati in Grumo e Toritto, ed in San Severo di Capitanata, nei modi ordinari, giusta il disposto con la suddetta ordinanza della Corte di appello delle Puglie sedente in Trani del 25 settembre corrente anno.

Ed in adempimento della testè mensionata ordinanza della Corte di appello, che prescrive per tutti gli altri interessati (meno quelli indicati per citarsi nei modi ordinari) la notifica della suddetta ordinanza prefettizia e dello appello per pubblici proclami, mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari di questa provincia ed in quella del Regno, io usciere mi sono conferito nella Tipografia Nazionale di Bari, ove si stampa il giornale degli annunzi giudiziari, invitando il tipografo e amministratore signor Nicola Cannone, fu Giovanni, ad inserire in detto giornale, e trascrivere letteralmente le copie delle ripetute due ordinanze del prefetto e della Corte di appello, con autentica, unitamente al presente atto di notifica e di appello, consegnando all'oggetto nelle sue mani la copia intera delle ridette due ordinanze e di questo atto, da me collazionato e firmato.

L'importo di questo atto è così: Carta per originale e copia dell'atto lire 9 60 - Dritti di notifiche e repertorio lire 83 10 - Scritturazione dell'atto lire 5 60 - Marca di registrazione lire 2 40 - Totale lire 100 70

Vincenzo Maino, usciere.

Vi è apposta la marca di registrazione.

Per copia conforme ad uso della Direzione della *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* in Roma.

Il Certif. R.

4941 Notar Luigi Maddalena.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si avvisa a chi di ragione e per gli effetti di legge, che nella successione intestata del signor fu Romano Francesco fu Gaetano, il tribunale civile e correzionale di Napoli, in quarta sezione feriale, ha emessa la seguente deliberazione:

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ed uniformi conclusioni del Pubblico Ministero, ordina alla Direzione del Gran Libro che il certificato sotto il n. 32617, di annue lire quattrocentocinque, in testa a Romano Francesco fu Gaetano, sia intestato:

Per lire 67 50 alla signora Romano Clementina fu Francesco, nubile.

Per lire 67 50 a Romano Giuseppa fu Francesco, nubile.

Per lire 270 ai signori Romano Concetta, Vincenzo, Maria e Ferdinando fu Francesco, minori sotto l'amministrazione della di loro madre Antonia Arsellini.

Salvo alle ricorrenti di esibire alla Direzione del Debito Pubblico le correlative differenze per pareggiare le somme.

Così deliberato dai signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Pisacane e Francesco Verde giudici, il dì 6 novembre 1871. — G. Cangiano - Gennaro Di Natale. — Importo lire 7 55. — Cancelleria del tribunale civile e correzionale di Napoli. — N. 32992 della quietanza. — Esatto lire 3 95. — Li 9 novembre 1871. — Il contabile Di Natale.

Per copia conforme all'originale

4963 Camillo Rastrelli, avv. proc.

R. tribunale civile e correzionale di Viterbo.

Avviso di vendita giudiziale.

In forza di ordinanza di mano Regia rilasciata dall'eccellentissimo signor presidente del tribunale civile di Viterbo li 25 marzo 1870 fu proceduto per parte della eccellentissima Commissione provinciale di Viterbo al pignoramento degl'infrascritti stabili per la somma di lire 1666 e centesimi 18, come al verbale redatto dall'usciere Pietro Bianchini li 12 settembre 1870, trascritto nell'ufficio d'ipoteche in Viterbo li 20 detto mese e prodotto in questa cancelleria li 24 mese stesso nel fascicolo iscritto in protocollo 1866, n. 466.

Si previene il pubblico che nel giorno 9 dicembre 1871, alle ore dieci antimeridiane e seguenti, nella sala del palazzo comunale di Viterbo si procederà alla vendita dei seguenti stabili, posti nel territorio di Tessennano, cioè:

1° Dominio utile di tenuta denominata Macchione, consistente nel diritto di pascolo vernile dal 30 settembre al 3 marzo, restando il pascolo estivo dal 4 marzo al 29 settembre in favore del popolo di Tessennano, segnato nella mappa censuaria di Tessennano, coi numeri 727, 1229, sub 1, 1229 sub rata 2, 1222 rata, 1230, 1231, 1291 1|3, 1290, 1292, 1293, 1294, 1297, 1298, 1240, 1260, 1264, sub 1, 2, 1390, 1268, della complessiva estensione superficiale di decare 999 14, corrispondenti a romane rubbia 54, 1, confinante detta tenuta coi beni della Castellania di Cellere, del signor Boscaini, la strada, salvi, ecc., valutato dal perito signor Pietro Grispigni lire undicimila novecentocinque e centesimi 35.

2° Dominio utile di altra tenuta detta Riserva, consistente nel diritto di pascolo come sopra, segnato nella detta mappa censuaria coi numeri 875, 879, 880, 116, sub 1, 2, 3, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, sub 1, 2, 3, 4, 5, 1125, 1128, sub 1, 2, 1129, 1130, 1131, sub 1, 2, 1132, 1133, 1134, sub 1, 2, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, sub. 1, 2, 1142, sub 1, 2, 3, 1143, 1144, 1145, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, sub 1, 2, 3, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, sub 1, 2, 1184 e 1185, della complessiva estensione superficiale di decare 3156 80, confinante coi beni del signor marchese de la Fargna, con quei del signor Giovanni Fabrizi, la strada, salvi, ecc., valutato dal suddetto perito Grispigni lire tredicimila ottocentoundici.

I prezzi sui quali si aprirà l'incanto saranno quelli come sopra rilevati dal perito anzidetto, come per la delibera, e per tutt'altro si eseguirà quanto viene disposto dai regolamenti e leggi in vigore, avvertendosi che la perizia suddetta registrata a Viterbo li 15 giugno 1871 è stata esibita in detto giorno in questa cancelleria.

Viterbo, dalla cancelleria del Regio tribunale, li 20 novembre 1871.

4978 Il cancelliere: Ravignani.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino in esecuzione della sentenza da esso pronunziata il 19 ottobre 1870, con la quale venivano riconosciuti eredi della fu contessa Maria vedova del conte Ferdinando Dal Pozzo, nata Richardson fu Emanuele, deceduta in Torino il 24 agosto 1866:

I signori Guglielmo, Maria e Margherita fratello e sorelle Richardson quali figli ed eredi del fu William Richardson, loro padre, deceduto il 19 luglio 1868, detta Maria moglie di Giuseppe Thonpson e la Margherita moglie di Giacomo Looney; non che Eleonora ed Anna sorelle Richardson figlie del fu Thomas Williamson, detta Eleonora moglie di William Bell e l'Anna di John R. Walker, tutti residenti in Inghilterra a Whitehaven, meno i coniugi Walker a Liverpool, non che Carlo e Guglielmo fratelli Richardson fu Giovanni, residente il primo a Walbon presso Liverpool ed il Guglielmo in Belfast in Irlanda; Margherita Sara fu Giacomo Massey vedova Coleman, Edoardo, Giovanni, Gilbert, Elisabetta, Giovanna, Dina, Sara ed Elisa fratelli e sorelle Massey fu Gilbert, la Giovanna moglie di Guglielmo Johnston, la Dina di I. H. Buggler, la Sara di Giovanni Brock, residenti in Londra, come pure di Guglielmo, Maria Augusta vedova Caille, Giovanna Matilde e Leah Elisabetta vedova Davies fratello e sorelle Massey fu Giuseppe Massey, detta Giovanna Matilde moglie di Giovanni I. Hammer, residenti negli Stati Uniti, cioè la vedova Caille a Westmoreland, Stato di New Hampshire, i coniugi Hammer a Cromwell, Stato del Conneticut, la Leah Elisabetta a Sing-Sing, ed il Guglielmo a Brooklym, Stato di New York, e veniva ordinato al curatore nominato all'eredità allora giacente di consegnare ad essi e presso il loro procuratore tutti i beni, denari, *cedole*, immobili ed altro spettanti all'eredità predetta, e quindi le rendite ed obbligazioni depositate dalla defunta; in esecuzione di detta sentenza con suo decreto 25 luglio 1871 dispose che le obbligazioni stesse fossero restituite a mani del ricorrente avv. Ottavio Lazotti, quale legittimo rappresentante di tutti gli eredi ed aventi causa della successione della predetta Maria Richardson vedova Dal Pozzo, cioè ventisette titoli di obbligazioni al portatore depositate presso l'Amministrazione Generale dalla defunta contessa Maria Dal Pozzo nata Richardson fu Emanuele e cadute nella sua eredità come risulta dal certificato di deposito 9 settembre 1862 per le obbligazioni, creazione del 26 marzo 1849, coi numeri 384, 385 e 18478, della rendita di lire 40 ciascuna, dal certificato di deposito di pari data per l'obbligazione 12225, creazione pure del 1849 26 marzo, della rendita di lire 40; dal certificato pure 9 settembre 1862 per le obbligazioni di creazione del 26 giugno 1851, prestito Hambro, serie D, coi numeri 13023, 13039, 13151, 20992, 29408, 29409, 29410, 30564, 30565, 30751, 30752, 34773, 34774 e 34775, della rendita nominativa ciascuna di lire 50; dall'altro certificato pure 9 settembre 1862 per le obbligazioni, creazione 26 giugno 1851, imprestito Hambro, serie B, coi numeri 2092 e 2106, della rendita nominativa ciascuna di lire 625, e serie C, coi numeri 8371 e 9845, della rendita nominativa ciascuna di lire 125, e finalmente del certificato 20 giugno 1870, a favore della eredità giacente della fu Maria Richardson vedova Dal Pozzo per le obbligazioni creazione 9 luglio 1850, coi numeri 7225, 7226, 7754, 7758 e 8258, della rendita nominativa di lire 40 ciascuna, distinti detti certificati di deposito coi numeri 127, 128, 157, 158 e 473 e come risulta da detta sentenza 19 ottobre 1870, registrata in Torino il 25 detto, al libro 12, n. 4278, col diritto di lire 16 e centesimi 50, firmato Debernardi, e dal predetto decreto 25 luglio 1870, previe conclusioni del Pubblico Ministero, sottoscritto Persoglio, relatore, Gabutti vicepresidente e Piacenza vicecancelliere, registrato al n. 61942.

4630 Avv. Ottavio Lazotti.

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

La quarta sezione del tribunale civile di Napoli, con deliberazione dei ventisette ottobre ultimo, registrata in cancelleria sotto il numero 32113, col pagamento di lire quattro e centesimi venticinque al contabile Di Natale, ha disposto:

Che i tre certificati di rendita cinque per cento, sotto i numeri 38054, 38055 e 38056, iscritti sul Debito Pubblico italiano, il primo di annue lire millesettecento, a favore di Ruggiero Raffaele fu Vincenzo fu Giuseppe, defunto; il secondo di annue lire tremila seicento sessantacinque, a favore di Ruggiero Raffaele fu Vincenzo, defunto; ed il terzo di annue lire centocinquantacinque, a favore di Ruggiero Raffaele Nicola fu Vincenzo, defunto, siano intestati per lire duemila settecento sessanta a favore di Ruggiero Luigi fu Raffaele, e per lire duemila settecento sessanta a favore di Ruggiero Gaspare fu Raffaele, ambo domiciliati in Napoli.

Siffatta pubblicazione si esegue a mente dell'articolo ottantanove del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con decreto del dì otto ottobre mille ottocento settanta, n. 5942.

4785 Giovanni Balatto, proc.

DECRETO.

(2ª *pubblicazione*)

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele II per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia:

Il tribunale civile e correzionale di Parma, sezione di vacazione, unito in camera di consiglio, composto degl'illustrissimi signori avvocati Albertelli cav. Ferdinando presidente, Giuseppe Valeri giudice, Pier Francesco Nicolosi aggiunto giudiziario chiamato a completare il tribunale pel legittimo impedimento degli altri giudici del tribunale medesimo, assistente il cancelliere Boselli dottor Ettore, ha emesso il seguente decreto:

Sul ricorso presentato dal causidico dottore Teodosio Volpini nell'interesse del conte Camillo Zileri figlio del vivente conte Giulio, domiciliato e dimorante a Parma,

Udita la relazione fatta dal presidente del detto tribunale Albertelli avvocato cavaliere Ferdinando;

Viste le conclusioni del sostituto procuratore del Re avv. Antonio Costa;

Considerando che i documenti esibiti e principalmente l'atto di notorietà 29 marzo 1870 e gli altri di rinuncia della eredità ed al diritto d'usufrutto sulla eredità della contessa Lucrezia Dal Verme competente rispettivamente giusta il testamento di lei 1° dicembre 1868 alle figlie Francesca e Drusilla contesse Zileri ed al marito della testatrice conte Giulio Zileri, comprovano che la successione della nominata dama si trova oggi concentrata e devoluta al figlio suo conte Camillo Zileri, presso il quale in esclusiva e piena proprietà spettano i due certificati del Debito Pontificio n. 38376 e 229, riconosciuto sotto il n. 1718, giusta analoga dichiarazione della Direzione del Debito Pubblico sedente in Roma, 25 maggio 1859;

Che questo richiede potersi e doversi operare la traslazione dei ridetti due certificati del Debito Pubblico di Roma dal nome della contessa Lucrezia Dal Verme degli Obizzi in Zileri a quello del figlio ed erede di lei conte Camillo Zileri del vivo conte Giulio di Parma e tanto in applicazione delle leggi 11 agosto 1870 e 6 luglio 1861 e relativo regolamento 8 ottobre successivo 1870, il Debito Pontificio sapendosi ora rientrato in quello del Regno d'Italia;

Dichiara che il richiedente conte Camillo Zileri di Parma, figlio del conte Giulio e della fu contessa Dal Verme degli Obizzi di questa città, è l'unico erede di essa nobil dama, ed a lui sono passati e devoluti i due certificati del già Debito Pontificio, portanti i numeri l'uno 38376 e l'altro quello d'inscrizione 229, riconosciuto al n. 1718, e di che in analoga dichiarazione della Direzione di Roma 25 maggio 1859;

Ammette che la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia potrà operare la traslazione dei ricordati due certificati del già Debito Pubblico Pontificio dal nome della contessa Lucrezia Dal Verme degli Obizzi in quello del figlio ed erede suo Camillo Zileri di Giulio di Parma.

Dato a Parma il giorno due novembre mille ottocento settantuno.

F. Albertelli.

4814 E. Boselli.

4967 AVVISO.

Con atto pubblico rogato addì 19 dicembre 1870 dal notaio Pellegrino del fu Raffaello Niccolò, residente in Firenze, di studio in Piazza Santa Maria Nuova, al n. 2, costituivasi una Società sotto il titolo di *Società Anonima Italiana per la compra e vendita di terreni, costruzioni ed opere pubbliche in Roma.*

La Società Anonima Italiana ha per iscopo di comperare, vendere e permutare terreni fabbricativi, costruzioni ed opere pubbliche, di intraprendere per conto di provincie, comuni, consorzii e privati costruzioni di edifizi e case, allargamento di strade, riduzione di fabbricati ed opere congeneri, da eseguirsi con pagamento in danaro e con cessioni di terreni o fabbricati.

Di cedere o subaccollare le opere assunte;

Di prendere o dare partecipazioni ad altre Società;

D'anticipare danaro e dare cauzioni ai costruttori od ai subaccollatarii, o a quelle imprese nelle quali sia interessata la Società, previe le opportune garanzie.

Per il primo biennio sono consiglieri d'amministrazione li signori commendatore Giacomo Servadio, commendatore ingegnere Severino Grattoni, commendatore Antonio Beretta senatore del Regno, ed il cavaliere Luigi Tatti ingegnere; i quali pel primo biennio eleggeranno tre altri consiglieri e due supplenti.

Lo statuto della Società Anonima Italiana con sede in Roma veniva approvato con Reale decreto in data di Firenze 30 marzo 1871.

Il capitale sociale è fissato a *cinquanta milioni* di lire italiane, diviso in cinque serie di dieci milioni ciascuna.

La prima serie è stata emessa all'atto di costituzione della Società, mediante sottoscrizione pubblica; le altre serie non verranno emesse che successivamente con deliberazione dell'assemblea generale dietro proposta del Consiglio d'amministrazione.

Non si potrà fare l'emissione di veruna serie se non previa l'autorizzazione governativa, e finchè non sieno completati i versamenti sulla serie precedente.

Le azioni sono di lire 500 caduna al portatore e ne furono emesse 20,000, sulle quali si versarono lire 150, quindi il capitale effettivamente pagato è di lire 3,000,000.

Ha la firma per tutti gli affari il presidente del Consiglio di amministrazione.

La durata della Società è fissata a cinque anni; potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea generale, debitamente approvata dal Governo.

Per la Società Anonima Italiana per compra e vendita di terreni, costruzioni ed opere pubbliche in Roma

Il presidente: G. Servadio.

Svincolo di cartella nominativa.

(3ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Torino del 26 ottobre 1871 venne autorizzato lo svincolo di cartella consolidato 5 per 100, intestata a favore della marchesa Solaro di Villanova Solaro Laura, nata Castellani dei Merlani Varzi, gravata d'usufrutto a favore del cav. don Gio. Batt. Zappata, e quindi il suo tramutamento in cartella al portatore da consegnarsi al marchese Carlo Solaro di Villanova Solaro. 4631

AVVISO. 4610

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui è parola nell'articolo 81 del regolamento giudiziario approvato con Regio decreto del 14 dicembre 1865, n. 2641, si fa noto qualmente il signor Leone di Bartolomeo, usciere presso il tribunale civile e correzionale di Teramo, cessò di vivere in detta città nel dì 7 agosto 1870.